

IV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

N. 5 - BOLOGNA - 27 SETTEMBRE 1957

QUOTIDIANO DEL CONGRESSO. SUPPLEMENTO AL "BOLLETTINO", DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DI BOLOGNA IN COLLABORAZIONE CON IL "GAZZETTINO FORENSE", DI PADOVA

Prosecuzione e conclusione lavori Assemblea finale del Congresso

IV SEZIONE - Procedura civile (seduta pomeridiana del 25 settembre)

Ha fatto seguito l'Avv. LEO DERTE-NOIS (Milano) il quale inizia preliminarmente il suo dire dichiarandosi in disaccordo con il progetto d'Avanzo e Paola. Egli ritiene che la modifica proposta all'art. 184 C. P. C. porterebbe ad un continuo aggiornamento « sine die » delle cause con conseguente legalizzazione di quel sistema che si rileva attualmente deficitario e lacunoso. Inoltre rivolge critiche a quella parte del progetto che riguarda la istituzione di una forma di procedimento sommario accelerato. Egli ritiene che in tale forma di sommarietà non si sia tenuto conto di esigenze di carattere strettamente tecnico soprattutto in relazione ai principi generali del Codice di procedura Civile.

Secondo l'Avv. FRANCESCO MARTINEZ (L'Aquila), che prende la parola dopo l'Avv. Dertenois, il progetto non risolve gli inconvenienti, anzi potrebbe finire per aggravarli.

Egli ha effettuato un'indagine in tre tipi diversi di Tribunali: nelle grandi città, nelle città sedi di Corte d'Appello e nei Tribunali periferici; mentre nei primi mancano Giudici e Cancellieri e le udienze sono effettuate nei corridoi e, addirittura i verbali sono scritti appoggiandosi lo scrivente sulle compiacenti spalle di un collega, nei secondi v'è sì il Giudice e talvolta non manca il Cancelliere, ma a causa del sovraccarico delle udienze il Giudice finisce per non capire più nulla e le prove testimoniali risultano spesso un caos. Nei Tribunali periferici, le cose sono più ordinate perché ivi i Giudici si sono imposti sugli avvocati, non tengono udienza pubblica, si chiudono nei loro studi e per tutta la mattinata riescono sì e no a trattare una due cause.

Il progetto appesantendo il carico della prima o seconda udienza istruttoria peggiorerebbe tutto ciò; gli inconvenienti, quindi sono di tre ordini: 1) la deficienza di ambienti; 2) la carenza di magistrati; 3) l'oralità del processo.

Se non si può agire sui primi due termini della questione, sull'ultimo molto si può fare: abolizione dell'oralità, ripresa di dominio del processo da parte degli avvocati, registro delle udienze, brevi termini susseguenti per richieste, memorie, repliche e emanazione del provvedimento; i rinvii dovrebbero essere concessi su accordo delle parti.

L'oratore conclude proponendo l'abolizione del deposito per il caso di soccombenza nel ricorso per Cassazione, e con la richiesta che anche prima della discussione in udienza sia comunicata preventivamente alle parti la requisitoria del Pubblico Ministero.

Sale ora alla tribuna l'Avv. PEPE (Napoli), egli afferma che la vocatio in ius della Pubblica Amministrazione deve essere regolata legislativamente dal C. P. C.; dopo una critica al progetto Dertenois quanto alla citazione delle associazioni non riconosciute e dei comitati, lo Avv. Pepe chiede che il Congresso si interessi presso il Ministero delle Industrie e Commercio perché voglia sorvegliare le ditte commerciali, per quanto riguarda l'obbligo di dichiarare alla Camera di Commercio la loro natura giuridica. L'oratore afferma altresì non essere vero che a Napoli, sede di un Tribunale di grande centro, l'udienza istruttoria sia un caos; se disfunzioni e disservizi vi sono ciò dipende in gran parte da deficienza di uo-

(segue a pag. 2)



L'Ufficio di Presidenza della IV Sezione (da sinistra a destra): Avv. Magrone (Roma), Avv. Podestà (Genova), Dr. Gualandi (Bologna); Avv. Brugnattelli (Milano), Prof. Vellani (Modena).

V SEZIONE - Procedura penale (seduta pomeridiana del 25 settembre)

L'Avv. MEVIO MAGNARINI (Bologna) si dichiara pienamente d'accordo con il collega Casali nuovo sulle questioni concernenti il mandato di cattura.

Rivolge un saluto « poetico » a Casali nuovo e quindi passa ad affermare che la riduzione dei casi di mandato di cattura e l'ampliamento invece dei casi di ordine di comparizione, significa che la classe forense ha ancora il coraggio di propugnare riforme che investono il campo delle idee più che il campo dell'interesse. Circa la questione delle Corti di Assise pensa che possa essere mantenuto l'assetto attuale dell'istituto, pur con qualche modifica.

Aggiunge anche che l'istituto del perito di parte non può essere eliminato solo per il fatto che presenta degli inconvenienti, come propone la relazione. Finisce scherzosamente dicendo che i penalisti, abituati a parlare sempre, avrebbero dovuto inaugurare il loro Congresso... in silenzio. Sulla novella 1955 del Codice di rito osserva che la conquista ivi consacrata della notifica dell'interrogatorio all'interessato viene oggi in pratica del tutto elusa.

Chiamato quindi a parlare l'Avv. VECCHI di Bologna questi ha dichiarato di rinunciare. Ha preso perciò la parola l'avv. DAL LAGO di Vicenza il quale ha dichiarato che se come avvocato può pensare di mantenere le giurie, come giurista ciò non è possibile. Si è detto che la giuria porta uno spirito di umanità nel processo ma niente ci induce a credere che anche il giudice togato non sia uomo. Poiché numerosi avevano punteggiato lo intervento dell'Avv. Dal Lago il Presi-

dente Prof. Altavilla interviene per sedare gli animi. L'Avv. Dal Lago chiude applaudito da una parte dell'auditorio ribadendo il concetto, che la giuria non deve più esistere.

Ha successivamente preso la parola l'Avv. EMANUELE QUARTA (Bari) il quale data l'irrequietezza dell'Assemblea fin dalle sue prime parole lamenta che non sia consentito ai giovani come lui di esprimere liberamente il proprio pensiero e cita il caso dell'Avv. Vecchi che ha dovuto rinunciare piuttosto che parlare di fronte ad un Congresso insofferente. A questo punto l'Avv. Vecchi interviene per dichiarare come sia stato spinto a rinunciare dalla presenza di colleghi tanto illustri e qualificati da rendere necessario di riservare ad essi la maggior parte del tempo. Fra i mormorii dell'Assemblea lo Avv. Quarta dichiara di limitarsi a leggere alcuni appunti ma il Presidente di nuovo intervenuto assicura che egli ha facoltà di illustrare ampiamente la sua relazione. Solo a questo punto l'Avv. Quarta può svolgere la propria relazione soffermandosi a commentare alcuni punti di quella ufficiale particolarmente incitando i colleghi a far sì che la legge di riforma del Codice di Procedura Penale sia resa efficiente ed operante. « E' necessario per trovare un legislatore sollecito che si facciano proposte di riforme che siano maturate nella coscienza di tutti gli avvocati ».

Il successivo oratore Avv. MARIO PIT-TALUGA (Roma) il quale partendo dalla premessa della vecchia aspirazione di

(segue a pag. 4)



L'Ufficio di Presidenza della V Sezione (da sinistra a destra): Avv. Zavattaro (Firenze), Prof. Altavilla (Napoli), Avv. Landi (Bologna), Avv. Mazzone (Bol.).

IV SEZIONE - Procedura civile

(segue da pag. 1)

mini e di cose, e non per colpa del Codice. L'Avv. Pepe conclude chiedendo l'abolizione del reclamo al Collegio quanto ai provvedimenti istruttori e l'instaurazione di un mezzo di impugnazione dei provvedimenti ex articolo 700 C. P. C. dati con Decreto.

Il Presidente concede la parola all'Avv. GIOVANNA PRATILLI (Venezia) che parla a nome del Consiglio degli Ordini Forensi della sua città. Ella esordisce precisando che punto di partenza di ogni discussione sul C.P.C. è il voto del Congresso di Trieste, in cui si chiesero modificazioni del C.P.C. e non distinzioni delle linee fondamentali dello stesso: orbene, le riforme progettate dalla Commissione sono state sufficienti.

E' insensato volere demolire un Codice di Procedura Civile ammirato non solo dai giuristi italiani, ma anche e, sopra tutto, dai processualisti di tutto il mondo.

Scendendo all'esame analitico del progetto L'Avv. Pratilli chiede la conservazione dell'interrogatorio non formale, approva la sostituzione in udienza del Cancelliere con un dattilografo; chiede l'introduzione del registratore per evitare la frettolosa e infedele trascrizione delle prove orali. Sul secondo libro del Codice l'oratrice non ha che da esprimere dei consensi. Ella conclude affermando che scopo della riforma deve essere di costringere le parti negligenti e il Giudice Istruttore a seguire la causa, a istituirla e a deciderla con sollecitudine.

Segue adesso al microfono l'Avv. CALEFFI (Bologna); l'illustre legale si sofferma particolarmente su due punti del progetto che illustra con chiarezza e sagacia. Egli propone di abolire il reclamo al Collegio contro i provvedimenti istruttori di ammissione o di reiezione delle prove: è, infatti, assurdo pensare che nel Collegio che decide dell'impugnazione possa e debba partecipare quello stesso Giudice Istruttore, che ha emanato l'ordinanza reclamata. Fatalmente costui sarà portato con peso e copia di argomentazioni a perorare la decisione già offerta con l'ordinanza istruttoria stessa. Rarissimi sono i casi in cui il Collegio oggi dà torto, o sa darlo, al Giudice Istruttore. Meglio abolire, questo istituto; che l'oratore asserisce già di fatto essere morto.

Il secondo ordine di problemi affrontati dall'Avv. Caleffi concerne gli artt. 184 e 184 bis del progetto che ponendo termini precisi per la presentazione di memorie e di risposte, e attribuendo al Giudice Istruttore il potere di togliere alla parte che taccia la facoltà di parlare ancora, salvo « gravi motivi », tende a ritornare al vecchio sistema delle preclusioni del Codice 1942, sistema tanto deprecato e, poi, abrogato con la novella del 1950.

Occorre non cadere nuovamente in errori del genere.

L'oratore conclude con una brillante e significativa difesa delle linee fondamentali dell'attuale C.P.C. e segnatamente della figura del Giudice Istruttore: sol che gli avvocati lo vogliono — ed essi sono in gran parte responsabili delle lungaggini dell'attuale processo — esiste un articolo 80 bis disp. att. C.P.C., che consente nella stessa prima udienza la remissione della causa al Collegio esiste un articolo 187 C.P.C. che nella sua elastica strutturazione consente di adeguare l'istruttoria alle necessità di ogni causa; esiste infine un art. 81 disp. att. C.P.C. che fissa il termine di 15 giorni come massimo, fra un'udienza e l'altra. Quando gli avvocati avranno il coraggio di imporre questa norma ai Giudici e di forzare loro la mano, forti dell'autorità della legge, il nostro processo civile, allora e solo allora, potrà marciare spedito e giusto.

Segue l'Avv. LUIGI BARBARESCI (Milano), il quale dichiara che condivide, sostanzialmente e complessivamente, l'operato della commissione. Dopo aver rifatto brevemente la storia delle disposizioni che regolavano il rito sommario vigente prima della pubblicazione del nuovo codice di procedura civile, rileva che, a suo avviso, consentire come una facoltà e non imporre obbligatoriamente il deposito dei documenti al momento della costituzione delle parti, potrebbe dar luogo ad inconvenienti di particolare gravità: potrebbe forse, tra l'altro, riprodurre la situazione, sicuramente poco felice, propria del « defunto rito sommario ».

L'oratore insiste particolarmente sulla necessità di eliminare o, quanto meno, ridurre al minimo « rinvii a vuoto della

trattazione delle cause civili ». Se riuscissimo a tanto — dice l'Avv. Barbaresci —, avremmo risolto in gran parte le varie difficoltà che assillano coloro i quali si rivolgono al Giudice civile per ottenere la tutela dei propri interessi. In buoni termini, afferma l'oratore, è necessario, come ciascuno vede, occuparsi di « piccole riforme »: insistere nella richiesta di riforme vaste e generali, potrebbe avere come risultato quello di non ottenerne alcuna.

A proposito del cosiddetto interrogatorio libero deferito di ufficio dal Giudice alle parti, che molti vogliono abolire in quanto temono l'introduzione di un principio inquisitorio nel giudizio civile, l'oratore si dichiara d'accordo colle osservazioni della collega Pratilli.

Prende, quindi, la parola l'Avv. GIORGIO MENONI del foro di Parma, il quale dichiara che si limiterà ad alcune raccomandazioni a coloro i quali si sono occupati e si occupano del progetto di riforma del Codice di Procedura Civile. E sono raccomandazioni che, a suo mezzo, vengono rivolte ai relatori dal Consiglio degli Ordini di Parma.

Secondo l'oratore, la via scelta dai relatori è quella giusta: essi si sono posti, infatti, sulla strada delle riforme concrete e particolari, che proprio non è necessario pensare ad un rinnovamento totale degli istituti. L'Avv. Menoni illustra, quindi, alcune proposte di riforma, invitando il Congresso a valutarle attentamente e serenamente. Le proposte di riforma, si riferiscono: 1) alla necessità di studiare un sistema per consentire la impugnativa dei provvedimenti di urgenza, resi dal Pretore ex art. 700 del Codice di Procedura Civile. L'attuale impossibilità di impugnare detti provvedimenti ha dato e continua a produrre gravissimi inconvenienti; 2) alla necessità di riesaminare le norme che disciplinano i giudizi di divisione, che, così come è regolato attualmente, dà luogo a moltissime preclusioni; 3) alla necessità di modificare il testo dell'Art. 409 dell'attuale Codice di Procedura Civile, in modo che le questioni relative ai rapporti di dipendenza dagli Enti Economici non vengano più oltre attribuite al Giudice civile ordinario; 4) alla opportunità di esaminare con particolare cautela l'eventuale estensione della competenza per valore del Pretore.

Segue l'Avv. LORENZO ROMANELLI del foro di Roma il quale compie una breve panoramica dell'intero progetto d'Avanzo e Paola, dichiarandosi in linea di massima d'accordo con il contenuto del progetto stesso. In particolare l'oratore si sofferma sui seguenti punti: sollecitazione ai consulenti tecnici d'ufficio per una maggiore tempestività nel deposito delle relazioni peritali; proposta di discussione della causa in spedizione anziché alla udienza pubblica in Camera di Consiglio, allo stesso tavolo dei magistrati; sospensione anziché di quattro mesi di un anno della causa e più volte. L'Avv. Romanelli in particolare ha sostenuto la necessità della impugnativa dei provvedimenti emessi da separazione personale dei coniugi, avanti al Presidente della Corte di Appello. In sostanza l'oratore come già detto, si dichiara disposto ad accettare le conclusioni formulate nel progetto tranne qualche modifica alla seconda parte soprattutto per quanto concerne la proposta di istituzione di un procedimento del tipo sommario accanto a quello fino ad oggi praticato, di rito ordinato.

Prende la parola l'Avv. GUSTAVO BARBANTINI (Roma), il quale si dichiara d'accordo, sia pure parzialmente con il progetto in discussione. L'oratore si limita a criticare due punti del progetto riguardanti l'emissione delle ordinanze ammissive di mezzi istruttori, e la ripetibilità delle spese a favore del convenuto nell'ipotesi che il mancato deposito della cauzione imposta dal Giudice istruttore all'attore dia luogo alla estinzione della causa; sul primo punto l'Avv. Barbantini ritiene che il potere di emissione delle ordinanze istruttorie debba essere attribuito esclusivamente al solo giudice istruttore, escludendo quindi l'esame della causa, prevalentemente da parte del Collegio. Sul secondo punto lo stesso oratore propone che il Giudice Istruttore nel momento in cui dispone, con ordinanza la estinzione del Processo per il mancato deposito della cauzione, proceda alla liquidazione delle spese sostenute dalla parte incolpevole.

Sale sulla pedana l'Avv. GIOVANNI CLEMENTI (Perugia) il quale dichiarandosi propugnatore di un ordine del giorno votato dai colleghi dell'Umbria, sostiene la necessità di tornare al sistema processuale codificato nel 1901. Egli, discostandosi quindi dagli oratori che lo hanno preceduto propone una riforma nel senso che il Collegio sia immediatamente investito della impostazione che le parti intendono dare alla causa. In altri termini l'Avv. Clementi ha considerato l'opportunità che sia il Collegio a decidere sulla ammissibilità o meno dei mezzi di prova proposti dalle parti, nell'ipotesi che queste ultime non adducano ad un previo accordo sulla ammissibilità dei mezzi di prova stessi; nel quale ultimo caso, la controversia riceve la sua impostazione, con la nomina da parte di un Collegio di un Giudice istruttore.

Conclude l'oratore auspicando una energica e pronta realizzazione delle modifiche proposte.

L'Avv. DANTE BERARDELLI (Rieti) lamentando l'estremo teoricismo degli estensori dell'attuale Codice di rito, che lo rende distaccato dalle quotidiane esigenze processuali, appoggia le proposte dell'Avv. Clementi e sommariamente illustra un ordine del giorno che egli presenta per il Consiglio degli ordini di Rieti. I più salienti punti concernono la fissazione di determinati giorni della settimana per le udienze, la prorogabilità del termine fissato per il deposito della cauzione (il pubblico osserva che trattasi di facoltà già riconosciuta), l'obbligo del convenuto di depositare la comparsa di risposta al momento della costituzione (altri clamori tendenti a sottolineare la già legiferata obbligatorietà di tale deposito), la proroga ad almeno un anno della validità dell'atto di precepto.

Brevemente l'Avv. STRAUDI (Bolzano) propone l'impugnabilità al Collegio anche delle ordinanze istruttorie c. d. or-

dinatorie, la discussione orale, se chiesta dalle difese, dei reclami presentati al Collegio e il riesame della facoltà di dichiarare immediatamente esecutive le ordinanze soggette a reclamo.

Con commosso accento l'Avv. PIPERNO (Firenze) ricorda Piero Calamandrei, la cui prematura scomparsa ha lasciato un non colmabile vuoto nel foro fiorentino. I congressisti, in piedi, ascoltano parole di circostanza del Presidente della sezione che si associa al ricordo dell'illustre giurista. Nel merito l'Avv. Piperno sostanzialmente approva la relazione, di cui ricorda tutti i precedenti storici, legislativi e congressuali; solo propone siano più contenute le facoltà demandate al giudice istruttore, ad esempio in tema di decisione di remissione al Collegio della causa.

Prende la parola per ultimo l'Avv. ZACCARIA (Reggio Calabria), egli esordisce dicendo di interloquire a nome del Consiglio degli Ordini forensi della sua città. Pur aderendo, in linea di massima alla impostazione del progetto di riforma, così come lo ha redatto la commissione, egli propone e suggerisce modificazioni che tendono allo snellimento del processo ed a un suo più dinamico svolgimento. Dopo essersi soffermato sul problema della nullità degli atti da sollevarsi d'ufficio in caso di contumacia, l'Avv. Zappia rileva che in grado d'appello occorre evitare la lungaggine della litis-pendenza di un anno, che viene a crearsi allorché le parti costituite non sono comparse: così l'appellante può ritardare di un anno il passaggio in giudicato della sentenza, né si può imporre all'appellato di farsi parte diligente. L'oratore chiede che l'appellante venga, in tali ipotesi, dichiarato decaduto di diritto. Quanto ai sequestri giudiziari e conservativi, egli reputa troppo dura la posizione del debitore sequestrato, che deve attendere un iter assai lungo per essere liberato da tale vincolo, anche nella ipotesi di sequestro concesso senza esistenza delle condizioni sostanziali e formali necessarie. L'Avv. Calabrese conclude aderendo alle proposte della commissione svolte in conformità alle linee manifestate al Congresso di Trieste.

Seduta antimeridiana del 26 settembre

Nell'Aula Magna dell'Università alle ore 9,30 sono ripresi i lavori della IV Sezione di lavoro, dedicata alla procedura civile, sotto la direzione del Presidente Avv. VERMONDO BRUGNATELLI.

Ha preso la parola per primo l'Avv. ENZO VERONESI (Ferrara) che ha illustrato un ordine del giorno sulla Comunità Economica Europea. La classe forense non può non partecipare in modo determinante alla formazione delle strutture giuridiche che regoleranno l'attività della Comunità, e specificamente l'esercizio della professione forense in una futura società internazionale nella quale siano stati eliminati gli ostacoli attuali alla circolazione libera delle persone, dei capitali e servizi. L'oratore pertanto auspica che il Consiglio Nazionale Forense istituisca un ufficio permanente per lo studio dei problemi che il trattato della Comunità Economica Europea pone alla classe forense, e prenda contatto con le organizzazioni forensi degli altri Stati interessati, promuovendo eventualmente iniziative di carattere internazionale. Il Presidente Avv. BrugnateLLI sottolinea il grande interesse della proposta.

Interviene quindi l'Avv. ITALO CINALI (Verona) che tratta brevemente della citazione alla pubblica amministrazione, ed in particolare del progetto Trabucchi. Sostiene la necessità di appoggiare il testo dell'art. 1 di detto progetto che prevede la possibilità di citare la pubblica amministrazione in persona del Ministro competente. Tale norma, anche se ha trovato opposizione, avrebbe una indubbia efficacia semplificatrice, ed eliminerebbe l'attuale incertezza. Sul problema della presenza del cancelliere alle udienze civili, ritiene che si possa ovviare alla attuale carenza di personale ammettendo — come prevede il progetto Trabucchi — che l'opera del cancelliere possa essere sostituita (possibilmente, anche con mezzi meccanici).

Interviene quindi il Prof. PAOLO D'ONOFRIO (Napoli), che considera sospesa la proposta di abolizione del Giudice Istruttore; egli rileva in proposito che i suoi stessi nemici dichiarati hanno in questo Congresso rinunziato a prendere la parola. Viceversa, tutte le riforme singole hanno buon diritto di essere avanzate e sostenute, ma sempre nell'ambito

del Codice di Procedura Civile del 1940, che l'oratore difende appassionatamente. Egli poi difende, scendendo ad una analisi delle singole proposte, il reclamo al Collegio, osservando che se il Giudice Istruttore fosse tanto disonesto nella riunione collegiale conseguente al reclamo stesso da influenzare ingiustamente gli altri membri, come poi lo si potrebbe pensare la perfezione perfezionata nel giudizio successivo? Il Prof. D'Onofrio difende quindi la udienza di assegnazione a sentenza, perché col toglierla si toglierebbe la discussione orale, fiera di insegnamenti alla gioventù studiosa; egli conclude schierandosi contro la revisione periodica del Codice di Procedura, da altri definita giustamente un terremoto permanente.

Il Presidente dopo un invito ai Congressisti a non prendere la parola per più di cinque minuti, fa salire alla tribuna l'Avv. MONTI (Milano), che annuncia diffusamente le gravi difficoltà cui darebbe luogo la coesistenza di un rito sommario a canto a quello ordinario; non si deve turbare il sistema del C.P.C., di una legge uscita da un travaglio dottrinale e giurisprudenziale assai notevole. Un codice di procedura civile è tanto più strumentale quanto esso è più semplice.

Scendendo poi ad una analisi particolareggiata delle singole proposte egli critica l'art. 181 C.P.C., che è inutile per l'attività imposta d'ufficio al Giudice, sia nell'ipotesi che attore e convenuto non comparano, sia nel caso che, non comparso il convenuto, l'attore non chieda di procedere; per entrambe le evenienze, l'Avv. Monti chiede che il Giudice istruttore cancelli subito la Causa dal Ruolo. L'oratore conclude chiedendo l'applicazione dell'art. 309 C.P.C., non solo qualora le parti siano assenti, ma anche quando si rifiutano di chiedere alcun provvedimento istruttorio o decisivo (la proposta è accolta con mormori di disapprovazione dall'assemblea per la sua evidente severità).

Prende la parola l'Avv. MANCINI (Roma) il quale sostiene inizialmente che la riduzione dei poteri del Giudice istruttore proposta dalla Commissione rischia di snaturare la figura del Giudice istruttore

(segue a pag. 3)

(segue da pag. 2)

IV SEZIONE - PROCEDURA CIVILE

tore stesso, il quale pertanto verrebbe ad avere una mera funzione preparatoria nell'ambito del sistema processuale. Inoltre la commissione, secondo l'oratore ha notevolmente ridotto il potere dispositivo delle parti anziché concedere alle parti stesse una maggiore libertà di movimento per quanto riguarda la impostazione e lo svolgimento della causa che il riguarda. L'oratore auspica, lamentando soprattutto il fatto che con la riduzione del numero delle udienze ad una o due soltanto, la parte non può elaborare la causa in maniera adeguata soprattutto in relazione alle eventualità che una questione di diritto inizialmente precisata possa subire, durante il corso del processo una modifica strutturale. Ritene quindi che con il progetto, almeno per la parte d'anziché criticata, si siano compromessi i diritti sostanziali delle parti. L'oratore auspica la necessità di porre sanzioni al dilagare dei rinvii delle cause suggerendo come rimedio generico una vera e propria interruzione di diritto. Conclude presentando una propria mozione ed augurandosi che la stessa venga tenuta in considerazione.

Segue l'Avv. FRANCO FINZI (Roma). L'oratore si dichiara in linea di massima d'accordo con il progetto di cui si tratta distinguendo peraltro tra alcune riforme da eseguire immediatamente ed altre invece che ritiene necessarie di ulteriori ripensamenti. Comunemente sostiene che presupposto indispensabile per una decisiva applicazione delle proposte modifiche, sia la esistenza di un sistema giudiziario organico con l'ausilio di un apparato organizzativo esauriente e sufficiente. L'Avv. Finzi rileva inoltre come nel progetto riguardante l'Art. 340 C.P.C. si sia compiuto un compromesso più che una vera e propria dissamina razionale. Anche questo oratore presenta un ordine del giorno richiedendone il pronto esame.

Prosegue l'Avv. ANGIOLA SBAIZ (Bologna) la quale prende la parola per effettuare alcune precisazioni al progetto soprattutto in relazione agli interventi degli oratori che hanno criticato le conclusioni cui il progetto stesso è pervenuto. L'Avv. Sbaiz prega i congressisti di volere tener presente che nel progetto di riforma presentato si è effettuato un contemperamento delle diverse esigenze sia di politica processuale che di norme strettamente tecniche. In un breve ed efficace giro di orizzonte, l'oratrice passa ad esaminare i diversi punti del progetto, sostenendone la efficacia soprattutto nella parte in cui si attribuisce un maggior impulso al potere dispositivo delle parti, con conseguente riduzione di quello fino ad ora attribuito al Giudice istruttore.

L'Avv. Sbaiz respinge le critiche rivolte dagli oratori consistenti nel timore che il progetto possa ritardare lo svolgimento normale del processo civile e negando inoltre che nel progetto stesso si siano volute considerare nuove conclusioni. Conclude il suo dire affermando la delicatezza ed estrema prudenza che deve informare qualsiasi sistema tendente a riformare, sia pure in parte un qualche istituto del nostro sistema processuale civile.

Continua l'intervento dei congressisti con il Prof. LANCELLOTTI (Modena) il quale compie un esame generale e spedito del progetto e dei punti in discussione. Egli quindi tocca i seguenti argomenti: 1) condanna alle spese; 2) notificazione della sentenza con pluralità di parti; 3) istituto del sequestro (a questo proposito l'oratore ravvisa la necessità di operare una sostituzione radicale dell'intera parte riguardante il sequestro stesso con altra più idonea ed adeguata, sostenendo inoltre la correlatività con

l'altro istituto della denuncia di nuova opera e di danno temuto). L'oratore inoltre propugna la necessità di operare una parziale modifica per quanto concerne il provvedimento presidenziale di concessione del sequestro nel senso che la concessione dello stesso debba essere subordinata alla audizione delle parti interessate. Da ultimo l'oratore, andando oltre lo spirito del progetto per quanto riguarda l'interrogatorio non formale delle parti, previsto dall'art. 117 del C.P.C., chiede che il Giudice istruttore sia obbligato ad ammettere l'interrogatorio non formale quando una sola delle parti lo richieda, ritenendo ciò come un vero e proprio diritto processuale della parte stessa.

Segue l'Avv. CARLO CADOPPI (Reggio Emilia), il quale illustra brevemente una proposta di modifica dell'art. 91 del Codice di Procedura Civile. Bisognerebbe fare in modo che la parcella presentata dai difensori, quando fosse opinata dal competente consiglio degli Ordini e non contenesse violazione di legge, venisse sottratta al controllo del Giudice Istruttore.

Prende, quindi, la parola l'Avv. CIAMPA di Napoli, il quale si esprime a favore della comparizione personale delle

Segue l'Avv. SIGFRIDO COPPOLA (Bologna), il quale rileva la inderogabile necessità di fare in modo che la Magistratura del Lavoro possa effettivamente aderire a quelle che sono le esigenze della democrazia: la Magistratura del Lavoro — dice l'oratore, attentamente seguito dall'uditorio — è nata in un periodo in cui dominava il corporativismo fascista: bisogna che questo istituto si adegui alle necessità della Repubblica italiana, che, secondo la Costituzione, è Repubblica democratica fondata sul lavoro: i lavoratori debbono ottenere, rapidamente, una risposta alle istanze portate in sede giudiziaria.

L'Avv. IACOVONE afferma che le limitazioni che si vorrebbero apportare ai poteri del Giudice istruttore verrebbero sicuramente a snaturare l'istituto: è necessario decidersi: o lasciare al giudice istruttore i poteri che ha, sia pure con qualche ritocco, o abolire del tutto l'istituto. In particolare, l'oratore si occupa di alcune questioni tecniche.

Prende, quindi, la parola l'Avv. Prof. TITO CARNACINI (Bologna), il quale premette di aver avuto l'opportunità di notare, seguendo i lavori del Congresso, che il metodo seguito questa volta nello

so l'Europa e conserviamo, e non è che un piccolo particolare, una norma che vieta agli stranieri di essere nominati arbitri: non si sa poi perché, e non è che un altro particolare, si impedisca di compromettere in arbitri le questioni di lavoro. E l'esemplificazione potrebbe continuare — dice l'illustre oratore, che è riuscito a creare un vero e proprio contatto con la folla dei congressisti —. Un ultimo rilievo in materia di esecuzione: non si è pensato alla necessità di armonizzare le norme che regolano i procedimenti esecutivi mobiliari ed immobiliari: e si che si tratta di un argomento di vivissima attualità e praticità.

Il Prof. Carnacini così conclude il suo applauditissimo intervento: «Questo Congresso è sicuramente proiettato verso l'avvenire: facciamo in modo che le proposte che da questo Congresso usciranno anche per il diritto processuale civile, vengano sollecitamente trasformate in precetti legislativi». (L'assemblea applaude).

Il Presidente della sezione ringrazia vivamente il Prof. Carnacini, che non poteva concludere più degnamente la discussione. Da, quindi, la parola all'Avv. MAGRONE (Roma) che ha presieduto la Commissione nominata dal Congresso di Trieste e cui spetta il compito di replicare ai vari oratori intervenuti.

Prendendo la parola, l'Avv. Magrone osserva con compiacimento che le critiche svolte dai congressisti hanno il pregio di essere, quando vi sono state, critiche costruttive non distruttive. Rivolge, quindi, un caloroso ringraziamento a quanti hanno fatto parte della commissione nominata dal Congresso di Trieste: non tutti sono presenti, ricorda l'Avv. Magrone: l'Avv. Castellet non è più fra noi e tanto aveva contribuito, con il suo vivacissimo ingegno, alla buona riuscita del lavoro della commissione.

Reso omaggio alla memoria dell'Avv. Castellet, l'oratore rileva che la commissione non ha fatto, praticamente, che riprodurre, il più esattamente possibile, il pensiero espresso dal Congresso di Trieste che l'aveva nominata.

Successivamente l'Avv. Magrone informa l'assemblea dello sviluppo dei lavori della commissione nominata a Trieste, concludendo con una calma e ragionata difesa dell'operato della stessa.

L'Avv. D'AVANZO risponde adesso alle critiche rivolte al progetto; premesso che occorre evitare l'altalena delle riforme afferma che l'assemblea aveva la necessità di far presto: in relazione a ciò il lavoro della commissione è stato egregio, come lodevole è stata la praticità dimostrata dalla commissione stessa, ben lontana da un inaccettabile empirismo. L'oratore passa ad esaminare l'istituto del giudice unico criticando la tendenza estremista, formulata soprattutto dalla Magistratura, di introdurla in primo grado: ciò si pensa accettabile soltanto sull'accordo delle parti. L'Avv. D'Avanzo si sofferma su taluna critica formulata: a suo avviso, è inaccettabile la comparizione immediata delle parti davanti al collegio; concorda per la abolizione del reclamo al collegio (mentre non è affatto normale procedervi sull'accordo delle parti): di assai difficile attuazione è la fase di una libera trattazione prima dell'intervento del giudice, sia per la difficoltà di stabilire i termini dello scambio delle scritture, sia per la posizione del termine finale, sia perché ciò significherebbe eliminare completamente l'autonomia delle parti nella rimessione al collegio della causa per le questioni preliminari. Anche sulle conclusioni egli difende il progetto, affermando che esse riguardano solo le domande nuove e non, invece, le eccezioni e la deduzione di nuove prove.

L'introduzione, poi, del procedimento sommario è stato fatto per evitare la lentezza del processo, che è contro il pubblico interesse; l'Avv. D'Avanzo rileva, i-

(segue a pag. 4)



Il Presidente del Congresso Avv. Redenti, i segretari Avv. Salminci, Maucri, Chersi e i Presidenti di Sezione Avv. Magrone, Moschella, Malcangi e Altavilla. Manca l'Avv. Brugnattelli, Presidente della IV Sezione.

parti. Rileva, inoltre, la necessità di rendere meno costoso il processo civile.

Segue l'Avv. RICCARDO MANFREDI (Cosenza), il quale osserva con compiacimento che le questioni di cui il Congresso ha dovuto occuparsi, nei vari interventi dei Colleghi convenuti da ogni parte d'Italia, sono, sostanzialmente, questioni di dettaglio. Ciò significa che lo schema di progetto approntato dalla Commissione espressa dal Congresso di Trieste è sicuramente degno di lode. E' necessario ora — dice l'Avv. Manfredi — che la Commissione rimanga al suo posto, in modo da poter provvedere ad apportare al progetto quelle modifiche suggerite in Sede Congressuale. In particolare, l'oratore, si pronuncia a favore del mantenimento della prima udienza: altre proposte potrebbero essere fatte — conclude l'Avv. Manfredi —, ma il tempo... è quello che è.

Prende, quindi, la parola l'Avv. ANTONIO BIANCHEDI (Bologna) il quale si occupa delle questioni relative all'ammissione di coloro i quali non siano forniti di beni di fortuna al gratuito patrocinio. E' necessario, secondo l'oratore, snellire la procedura richiesta per l'ammissione al sopraddetto beneficio, in modo da evitare le lungaggini e le complicazioni che attualmente affliggono la procedura stessa.

svolgimento della discussione merita ogni elogio: questo Congresso, afferma il Prof. Carnacini, ha veramente detto qualcosa di nuovo: ci ha veramente dato la sensazione di assistere ad un dibattito fecondo di risultati: il livello degli interventi è stato altissimo.

Scendendo a trattare particolarmente del progetto di riforma approntato dalla commissione espressa dal Congresso di Trieste, il Prof. Carnacini, la cui esposizione è superiore ad ogni elogio, osserva che i commissari hanno, volta a volta, dimostrato uno spirito troppo o troppo poco conservatore o innovatore. Il che ha ovviamente dato luogo a questo inconveniente: alcune disposizioni sono state modificate, e non ce n'era bisogno; altre, che avrebbero dovuto essere sostituite con norme più rispondenti alle nuove esigenze, sono state conservate. Ad esempio, l'impugnazione nei processi con pluralità di parti, è stata regolata con norme che riproducono difetti ed inconvenienti che, anche se non compiutamente, erano stati superati dal Codice di rito vigente: meglio, dunque, sarebbe stato lasciare le cose come stanno. Altro esempio: le norme dettate in materia di arbitro sono rimaste quelle che erano: pure vi sarebbe stato tanto da modificare e sostituire o, addirittura, cancellare con un tratto di penna: ci avviamo ver-



Prof. CASALINUOVO (Catanzaro)

Avv. CADOPPI (Reggio Emilia)

Avv. TORRE (Palermo)

Avv. VILLA (Bologna)

Avv. PITTALUGA (Roma)

Avv. PAPALIA (Bari)

Avv. ALBANESE (Catania)

(segue da pag. 3)

IV SEZIONE - PROCEDURA CIVILE

V SEZIONE - Procedura penale

oltre, che il deposito delle conclusioni e dei documenti gioverebbe assai alla lealtà del contraddittorio; quanto all'abolizione dell'interrogatorio non formale, dopo la discussione odierna non è esclusa una riapertura della questione nel senso della conservazione dell'istituto stesso.

L'oratore rileva altresì che con l'aumento, previsto nel progetto, fino a mezzo milione della competenza pretorile, si tutelerebbero egregiamente i piccoli creditori di lavoro; egli osserva, poi, che è assolutamente necessario affidare ai tribunali le esecuzioni immobiliari, stante la loro complessità strutturale.

Per ultimo la parola è ceduta al correlatore Avv. PAOLA: egli esordisce dicendo di rispondere soltanto a taluno degli interventori, cioè soltanto a quelli di maggior rilevanza. Affermato che non è il caso di trattare né del gratuito patrocinio, né degli organi specializzati per le controversie di lavoro, né dell'art. 429 N. 4 C.P.C. egli sostiene che, in pendenza dell'appello, è necessario chiedere il sequestro conservativo o giudiziario al giudice istruttore del processo di primo grado, considerando ancora pendente quest'ultimo, con una finzione giudica.

L'oratore passa ora a confutare, con dubbia efficacia le acute e penetranti osservazioni del Prof. Carnacini; egli, infatti, afferma che, quanto agli articoli 331 e 332 C.P.C. troppo è il dissenso della dottrina e della giurisprudenza nell'interpretazione della loro odierna formulazione, e quindi, egli dice di preferire lo attuale progetto.

Quanto alle osservazioni dell'illustre processualista bolognese sulla convenienza di affidare agli arbitri anche le controversie di lavoro, di eliminare l'incompatibilità dello straniero di essere nominato arbitro, di unificare il procedimento esecutivo mobiliare ed immobiliare, egli si trincerava dietro veri o presunti limiti imposti alla commissione dal Congresso di Trieste. L'Avv. Paola non è altresì convincente nel respingere le critiche del Prof. Carnacini all'art. 686 C.P.C. in tema di conversione del sequestro in pignoramento; egli, infatti afferma che il togliere l'art. 156 disp. att. C.P.C. non servirebbe a nulla, mentre il processualista bolognese ha soltanto proposto di modificare tale norma di attuazione. Più acute le risposte alle ulteriori critiche: riguardo all'art. 170 i rilievi formulati in proposito sono sì esatti ma è necessario non dimenticare che s'impone il coordinamento di tale norma con l'art. 479 C.P.C., nella sua dizione attuale e nella riforma progettata. Così pure infondati sono i rilievi da taluno fatti all'art. 742 C.P.C., perché in realtà si chiede quello che c'è già nel Codice attuale.

L'Avv. Paola chiude la sua esposizione affermando che la formulazione dell'art. 336 C.P.C. è stato peggiorato dalla novella del 1950 anzi, è stato portato al conseguente assurdo perché sembrerebbe che gli effetti esecutivi della sentenza di primo grado dovessero rimanere fermi fino alla sopravvenienza della cosa giudicata dell'intero processo. Si può, dunque, abrogare l'infelice capoverso, oppure lasciarlo in vita quanto alla sentenza, immediatamente esecutiva di fallimento, che fosse revocata in appello. Oppure, la sentenza di interdizione o di inabilitazione, anch'esse immediatamente esecutive in primo grado; orbene, la necessità di conservare in vita gli effetti della sentenza di primo grado per quanto riguarda la permanenza in vigore degli organi fallimentari, del tutore e del curatore, consiglia di mantenere la norma stessa.

L'Avv. Paola conclude con una breve allusione al Congresso con un sentito ringraziamento allo stesso per la dotta ed acuta opera di critica effettuata verso la relazione ed il progetto, in uno spirito di cordiale colleganza.

(segue da pag. 1)

giungere ad un concetto di uguaglianza tra l'imputato ed il Pubblico Ministero in materia processuale e particolarmente nel campo delle impugnative, critica vivacemente le applicazioni pratiche della Legge del Giugno 1955 e successive norme di attuazione dell'Agosto e dell'Ottobre 1955 particolarmente insistendo sugli inconvenienti delle modifiche all'Art. 198 C.P.P. in ordine alle possibilità di impugnativa da parte dell'imputato a mezzo posta, possibilità che è in pratica gravemente compromessa dalle complicazioni contenute nelle norme di attuazione. L'Avv. Pittaluga presenta in tal senso una mozione.

Ha successivamente preso la parola l'Avv. ALFONSO CONTE (Bologna) il quale ha pure trattato delle modifiche al Codice di Procedura Penale del Giugno 1955. Dopo di lui l'Avv. ALFREDO PONDRELLI (Bologna) afferma di non essere favorevole all'istituzione di scuole postuniversitarie, sostitutive del periodo di pratica, perché è la vita stessa professionale che deve formare l'avvocato. Muove varie critiche al codice di procedura penale vigente, ed in ispecie all'istituto della Corte d'Assise così come è regolato attualmente.

L'Avv. GIOVANNI ALBANESE (Catania) dichiara di voler parlare in sede di dichiarazione di voto, e quindi approva la relazione, ma afferma di essere scettico in ordine alle possibilità concrete di una sollecita approvazione legislativa. Ritene opportuno che il Congresso solleciti una norma la quale chiarisca la obbligarietà o meno del mandato di cattura per i responsabili di bancarotta fraudolenta.

Passa poi a trattare il problema relativo alla conoscenza da parte dell'Avvocato dell'interrogatorio dell'imputato, specie nel caso in cui esso venga reso al P.M. In tali casi il difensore ne viene a conoscenza quando l'istruttoria è ormai matura. Egli nega recisamente la esattezza di un indirizzo giurisprudenziale secondo cui il Giudice Istruttore ha obbligo di notificare l'interrogatorio dell'imputato, ma tale obbligo non incomberebbe al P.M.

Prospetta poi la possibilità di chiedere in via d'urgenza — una definizione legislativa dell'imputato. Propone come definizione la seguente: « imputato è colui in confronto del quale nella denuncia, nella querela, nel rapporto, sorgono comunque elementi di incriminazione ».

Chiude infine insistendo affinché il Congresso faccia voti per il ripristino delle Corti di Assise vecchio tipo.

Ha preso quindi la parola l'Avv. BAVARO di Milano il quale illustra un proprio ordine del giorno in cui si fa voto che con provvedimento legislativo sia organizzato l'esame scientifico della personalità del delinquente, l'istituzione di laboratori scientifici, la preparazione universitaria con corsi di antropologia, e psichiatria forense.

Dopo di lui l'Avv. VINCENZO MACHELLA (Macerata) si pone il quesito dello stato in cui si trova attualmente l'art. 314 C.P.P. con la scienza medica. Infatti secondo l'art. 314 non si fa perizia psichiatrica quando ci si trovi di fronte a cause psichiche indipendenti da cause patologiche. L'Avv. Machella conclude pertanto chiedendo l'abolizione del secondo capoverso dell'art. 314 e che il consulente tecnico sia sostituito da quello di parte con gli stessi diritti di quello d'ufficio.

Ha preso quindi la parola l'Avv.ssa MARIA PAPALIA (Bari) la quale tratta il problema dell'indagine della personalità ai fini della dichiarazione di pericolosità sociale. Anch'essa insiste per l'abolizione del capoverso dell'art. 314.

Dopo di lei l'Avv.ssa GABRIELLA NICOLAI (Roma) si dichiara preoccupata della proposta di abolizione del mandato di cattura obbligatorio. Essa parte dalle premesse del concetto di carcerazione preventiva considerando che in pratica oggi la carcerazione preventiva è intesa, e ciò contro lo spirito della Carta Costituzionale come una specie di giustizia anticipata.

Purtroppo nella relazione pare si giustifichi tale principio. L'unica necessità, viceversa, giustificata dalla Costituzione è quella della difesa sociale, o, caso oggi più raro della possibilità di fuga da parte dell'imputato. L'Avv.ssa Nicolai propone quindi che l'istruttoria debba terminare con una ordinanza motivata ma non esauriente come una sentenza nel caso di rinvio dell'imputato a giudizio, e viceversa con una sentenza, nel caso di proscioglimento e ciò perché dall'esperienza pratica è risultato troppo spesso che la sentenza di rinvio a giudizio serva come base e molto spesso di più che una base alla sentenza definitiva.

L'Avv. PIGNATARI (Potenza) si dichiara d'accordo con l'Avv.ssa Nicolai. In tema di appello incidentale rileva che deve essere concesso anche all'imputato, e in tutti i casi della stessa, (confessione, flagranza eccetera) sia sostituito

to il giudizio direttissimo. Per ciò che concerne la Corte d'Assise, l'oratore muove alcune critiche all'istituto così come oggi disciplinato (accenna ad esempio alla mancata cognizione del processo da parte dei giudici popolari). Egli critica inoltre la proposta del tribunale delle pene che comporterebbe lo sdoppiamento tra il giudizio di cognizione e quello sanzionatorio con grave danno, anche dal punto di vista pratico all'esercizio della professione.

L'Avv. WALTER VILLA (Bologna) fa alcune osservazioni critiche sull'art. 314 C.P.P. rilevandone le contraddizioni evidenti, al fine di dimostrare la maniera caotica e contraddittoria con cui molte volte si sviluppa la legislazione penale. Rileva che in tale articolo è sancito l'obbligo da parte del Magistrato di disporre perizia, mentre nella rubrica dell'Art. stesso si parla di « facoltà » di disporre perizia. Subito dopo aver rilevato la necessità di leggi organiche e complete, parla della disciplina delle analisi a fini giudiziari e, specificatamente, della c.d. « verifica delle analisi ».

Conclude affermando che il capitolo della relazione relativo a tale tema deve essere modificato.

Segue l'intervento dell'Avv. GIOVANNI NELLI (Firenze) il quale sull'argomento della unificazione della istruttoria si rimette a quanto scritto dai relatori.

In tema di Corte d'Assise in particolare, l'oratore è d'accordo per l'abolizione dell'attuale sistema misto ed auspica che si ritorni al sistema della giuria. Auspica che il sistema processuale penale diventi « accusatorio » (e non già come attualmente « inquisitorio »). Inoltre egli rileva con tono deciso e vivace la necessità che la difesa possa veramente ed efficacemente intervenire in ogni fase e stato del procedimento, così come anche costituzionalmente sancito. Critica in particolare che il difensore non possa pretendere viva parte alla istruttoria in quanto tale esclusione menoma il diritto del cittadino, e i diritti della difesa. Il difensore infatti in nessun modo può considerarsi un estraneo ed un terzo che non possa intervenire nella fase istruttoria.

Secondo argomento trattato dall'oratore è quello concernente la necessità di una riparazione dell'errore giudiziario, come anche, per ultimo quello di ripristinare il termine dei motivi di appello come nel codice abrogato.

Successivamente l'Avv. FRANCO GUARNIERI prende la parola sull'argomento dell'istruttoria penale, rifacendosi al capo terzo del cap. I della relazione. Si sofferma sul problema del risarcimento dei danni per illegittima custodia, ritenendo che sia da determinare preventivamente cosa debba intendersi per « illegittima custodia ». Tratta del termine della custodia preventiva come già prospettato dal relatore.

Infine, sull'argomento « tribunale delle pene » rileva che i relatori hanno affrontato il problema con coraggio e capacità. Auspica, per il momento un coordinamento delle norme relative al Giudice di Sorveglianza e una estensione dei suoi poteri. L'Avv. GIUSEPPE CIAMPA (Napoli) affronta il problema del delinquente dal punto di vista sociologico. Si sofferma anche a trattare delle manchevolezze degli interrogatori compiuti dalla polizia giudiziaria. A proposito dell'art. 152, affronta i diversi problemi dell'amnistia, dell'estinzione del reato, dell'assoluzione con formula piena.

A questo punto il Presidente aggiorna i lavori del Congresso per le ore 9 di giovedì 26 settembre.

Seduta antimeridiana del 26 settembre

Il Presidente Prof. Altavilla dichiara aperta la seduta e dà la parola all'Avv. LOMBARDI UMBERTO (Roma) il quale presenta un o.d.g. riguardante il risarcimento danni alla parte offesa.


Successivamente l'Avv. PICCININO RENATO (Genova) affronta il tema delle giurie popolari, insistendo per la necessità di una specializzazione del Giudice. E' contrario comunque alla costituzione delle giurie popolari.

Inoltre si dichiara contrario — a proposito delle autentiche richieste per i motivi di appello — al sistema attuale. Propone che detta autentica venga sostituita da una legalizzazione dell'atto, che potrà essere facilmente apposta dalle segreterie dei Consigli dell'Ordine.

A questo punto l'Avv. PIERO BALLARINI (Bologna) legge un o.d.g., che presenta, nel quale si sofferma sulla urgenza della riforma sulla unificazione istruttoria. Affronta e sviluppa l'argomento esprimendo la opinione che, in determinati casi, nell'istruzione formale a parere della magistratura l'imputato sia troppo assistito e difeso.

Infine sottoscrive in pieno la proposta del Prof. Altavilla riguardante la contemporaneità della emissione del mandato di cattura con la sentenza di rinvio a giudizio. Accenna anche al problema della statistica delle cause, che costringe talora a curare più la quantità che la qualità delle stesse.

Il Presidente Prof. ALTAVILLA, a (segue a pag. 5)



Avv. ZAVATTARO (Firenze)

Avv. SANTUCCI (Roma)

Avv. MAGNARINI (Bologna)

Avv. PIPERNO (Firenze)

Avv. ZACCHIA (Reggio Calabria)

Avv. BARBANTINI (Roma)

Avv. MANCINI (Teramo)

(segue da pag. 4)

V SEZIONE - PROCEDURA PENALE

sto proposito, sottolinea le parole dell'oratore e prospetta la opportunità che il Congresso esprima un voto in ordine alla applicazione della statistica a fini giudiziari.

Subito dopo prende la parola l'Avv. LISONI ARTURO (Parma) che riprende il tema dell'autenticità delle firme dei difensori sui motivi di appello.

La legislazione attuale nasconde talora un criterio di sfiducia nei confronti del difensore, come ad esempio nella recente novella del 1955.

Altro problema affrontato dallo stesso oratore è quello della perentorietà dei termini per la presentazione dei motivi di gravame, tutto a svantaggio dell'imputato. Chiede che gli stessi termini vengano allungati a vantaggio delle necessità e dei diritti della difesa.

L'Avv. NICOLA ANNOSCIA (Trieste) tratta acutamente il problema dell'art. 185 C.P.P. Rammenta l'indirizzo giurisprudenziale per cui l'inesistenza di un atto impedisce il passaggio in giudicato della sentenza ed altri problemi inerenti sempre alle nullità. Mette in luce alcune incongruenze della legge e propone la modifica dell'art. 185 C.P.P. cpv « Le nullità sono rilevabili in ogni stato o grado del giudizio... anche in sede di esecuzione della sentenza di condanna pronunciata nel giudizio ».

L'istituto della Prestitutio in termine riguarda invece i casi in cui tutti gli atti si siano compiuti perfettamente in senso formale. Quanto all'obiezione che in tal modo la cosa non passerebbe mai in giudicato, egli ritiene che sia opportuno superare con argomenti sostanziali le questioni puramente formali.

Successivamente l'Avv. GIOVANNI MAGRASSI (Grosseto) espone il proprio pensiero sul mandato di cattura, ritenendo che sia specifico compito della classe forense il ristabilimento dell'ordine giuridico violato più che la difesa ad oltranza dell'imputato.

Dobbiamo ricordare — egli dice — che abbiamo il dovere di tutelare la società la cui armonia è stata turbata dalle gesta del delinquente.

Sull'argomento della cauzione egli pensa che sia un principio da non approvare perché contrario all'altro fondamentale principio che « il diritto è proporzione » perché il povero dovrebbe, non potendo prestare cauzione, sottoporsi al controllo giornaliero dell'autorità di polizia. Si dichiara contrario agli argomenti sul « giudizio per direttissima » e sul « Tribunale delle pene » così come trattati nella relazione. Concorda invece a quanto si riferisce alle perizie e alle analisi. Il Consulente di parte deve essere restaurato nelle sue funzioni e nel suo prestigio.

Chiude infine auspicando la creazione delle giurie popolari, modellate sul vecchio sistema, che rappresenta a suo modo di vedere una vera conquista dei paesi civili.

L'Avv. DE BONIS (Lecce), sommariamente illustrandolo, presenta un ordine del giorno inteso ad accordare anche alla parte lesa il diritto di impugnazione, citando taluni casi esemplificativi atti ad attestare l'opportunità di tale innovazione.

Segue l'Avv. DE VINCENZIS (Genova) che ritiene opportuno richiamare l'attenzione anzitutto sul problema della abolizione del mandato di cattura obbligatorio. Egli infatti chiarisce che anche il concetto esposto nella relazione va inteso nel senso non della abrogazione dell'istituto processuale del mandato di cattura ma solo della sua obbligatorietà, rimettendo quindi sempre alla facoltà del

Giudice la possibilità di privare l'imputato della libertà personale. Ritiene inoltre che vada chiarito come il momento della emissione del mandato di cattura debba essere limitato al momento del rinvio a giudizio, in altri termini ad istruttoria compiuta.

L'oratore aderisce altresì alla istituzione di un organo squisitamente giurisdizionale per la fase della esecuzione delle pene (interrompe il Presidente Altavilla per suggerire la qualifica di « Tribunale della esecuzione delle pene »).

La sentenza pertanto dovrà essere « indeterminata » sul quantum di pena, spettando all'istituendo tribunale la individuazione della sanzione.

Pur riconoscendo che la cosa dovrà avvenire in un tempo non vicino, propone addirittura una futura unificazione delle pene e delle misure di sicurezza, in unica sanzione indeterminata, che sarebbe più aderente alla personalità del reo.

A questo punto il Presidente ALTAVILLA fa l'appello di tutti gli iscritti a parlare, ma, uno solo essendo presente, concede a questi la parola dopo di che con una sommaria chiarificazione dei Relatori, si chiuderanno i lavori della Sezione.

Ultimo è quindi l'Avv. SANTUCCI (Roma) il quale però dichiara di dover approvare in pieno le argomentazioni dell'ultimo oratore. Egli ricorda come la necessaria individuazione della sanzione

penale non possa avvenire nella fase cognitiva ma solo in quella esecutiva, durante la quale unico dovrà essere l'organo prepostovi.

A sua volta ribadisce la, sia pur futura, opportunità della unificazione delle sanzioni penali, dicendo che « se la pena non può assorbire la misura di sicurezza, potrà esaminarsi l'opportunità inversa ».

Il Presidente Prof. ALTAVILLA, in quanto da più oratori chiamato in causa, tiene a precisare il suo pensiero di scienziato e di avvocato su taluni argomenti trattati. Ricorda così come in un lontano congresso, forse il primo di diritto criminologico tenuto in Italia, fu l'unico a trattare il problema della indeterminatezza della pena, suscitando anche lo stupore del suo Maestro Enrico Ferri. Ma è per motivi di particolare psicologia giudiziaria, egli soggiunse, che tale problema deve essere esaminato con oculatezza e ponderazione; perché nulla è più pauroso, per il condannato, che la indeterminatezza della pena, quanto dire il buio più assoluto sul futuro svolgimento della pena stessa.

Ciò premesso, il Prof. ALTAVILLA si associa agli oratori che, come linea di principio, hanno discusso della unificazione delle pene e delle misure di sicurezza, sottolineando l'inderogabile necessità che in sede di esecuzione delle pene (o delle misure di sicurezza, specie se detentive) un qualificato organo, quale che esso sia, abbia la facoltà di riesaminare la durata di detenzione e adeguarla alla personalità del reo.



Parla il Presidente del Congresso Prof. Redenti (da sinistra a destra): Avv. Bernini (Bologna), Avv. Gasser (Trieste), Prof. Redenti (Bologna), Avv. Malcangi (Bari), Avv. Checchi (Bologna).

Telegramma trasmesso dal centralino della Presidenza del Consiglio

Avvocato Prof.
ENRICO REDENTI
Presidente Congresso Forense
Università di Bologna

Lieto comunicare che Commissione Giustizia Camera Deputati in sede Legislativa ha approvato stamane seguente articolo unico presentato a mio mezzo dal Governo punto

I criteri per la determinazione degli onorari dei diritti e delle indennità spettanti agli Avvocati e ai Procuratori per prestazioni giudiziarie in materia civile

sono stabiliti dal Consiglio Nazionale Forense con le modalità previste dall'articolo 1 Legge 3 Agosto 1949 n. 536 e relative agli onorari e alle indennità in materia penale e stragiudiziale punto

Assicuro ulteriormente interessamento per massima possibile urgente approvazione Senato punto

Ossequio Lei Presidenza et Congressisti punto

F.to Oscar Luigi SCALFARO
Sottosegretario Ministero Grazia e Giustizia

Roma, 26 Settembre 1957

Il Presidente concede infine la parola all'Avv. D'ANDREA, correlatore dei temi di questa Sezione.

L'Avv. D'ANDREA (Genova), nell'accingersi a rispondere alle più importanti critiche mosse alla Relazione, inizia col ricordare che non pochi giovani hanno collaborato alla stesura della Relazione, onde le mende avanzate da quei giovani che si ritenevano esclusi da proposte e innovazioni non hanno ragion d'essere.

Sulla vexata quaestio della abrogazione del mandato di cattura, dà atto che un errore di stampa nella Relazione non fa apparire chiaramente il vero concetto che voleva essere nel senso della abolizione della sola « obbligatorietà » del mandato, salvo, se del caso, per taluni gravissimi reati (i presenti disapprovano, lamentando che tale situazione sarebbe analoga a quella ora in vigore).

In ordine alla abolizione delle giurie popolari nelle Corti di Assise, pur riconoscendo che ne verrebbe a soffrire la classica eloquenza forense, egli si pronuncia per una composizione soggettiva delle Corti con la presenza di giudici altamente specializzati. Coglie quindi la occasione per rinnovare la istanza intesa alla specializzazione delle carriere dei magistrati. Citando esempi di giudici popolari che, assolutamente non idonei a così delicate funzioni, potrebbero addirittura accappare il diritto della estensione e motivazione dei provvedimenti tutti della Corte, sentenze comprese, conclude per la necessità della abolizione di tali giudici, pur riconoscendo che finora, per quanto a sua conoscenza, nessuna sentenza d'assise è stata mai motivata da giudici popolari.

(Una voce interrompe): « Invece è successo e proprio qui a Bologna ».

L'Avv. D'ANDREA ricorda ancora come la Corte d'Assise avesse una funzione storico-politica al suo sorgere, cioè allorché apparve come tutela liberale negli stati polizieschi o comunque non democratici.

Il Presidente ALTAVILLA interrompe l'oratore affermando: « Nella mia prima edizione di Psicologia Giudiziaria ho sostenuto la necessità della giuria per i delitti politici. Vent'anni di fascismo mi hanno persuaso del mio errore. Siccome però si è accennato alla concezione liberale e io sono orgoglioso di essere stato Vice Presidente del Partito Liberale Italiano insieme a Benedetto Croce, come liberale ritengo che l'abolizione della giuria non colpisca il concetto democratico ».

In ordine al c.d. « Tribunale delle pene », grato agli oratori che, quasi unanimemente, hanno condiviso il concetto della relazione, egli precisa come l'argomento voleva essere soprattutto di richiamo alla dottrina per una accurata indagine da approfondirsi in futuro, riconoscendo esserne l'attuazione di non immediata attualità.

Concludendo l'Avv. D'ANDREA riassume il suo punto di vista sui rimanenti argomenti trattati nella relazione, in particolare soffermandosi sulle perizie e verifica delle stesse, sulla figura del consulente tecnico, sulla eccessiva discrezionalità rimessa al Magistrato in ordine alla scelta del tipo di istruzione e sulla inopportunità di una impugnabilità della sentenza di rinvio a giudizio. Riconferma, a chiusura, l'intendimento dei relatori tutti di agitare non solo questioni di urgente soluzione legislativa quanto soprattutto problemi degni di futura elaborazione dottrinale.

Il Presidente ALTAVILLA, dopo avere ringraziato i Congressisti del proficuo contributo apportato ai temi in discussione, augurandosi che i voti espressi in questa Sezione saranno presi in considerazione de jure condendo, dichiara chiusi i lavori della V Sezione di questo Congresso.



Avv. SBAIZ
(Bologna)

Prof. LANCELLOTTI
(Modena)

Avv. BIANCHEDI
(Bologna)

Prof. CARNACINI
(Bologna)

Avv. BALLARINI
(Bologna)

Avv. DE VINCENTIS
(Genova)

Avv. MANCINI
(Bologna)

LA SEDUTA CONCLUSIVA

Alle ore 16 di oggi 26 settembre 1957 nella Aula Magna dell'Università di Bologna il Presidente del Congresso, Prof. Enrico Redenti, dichiara aperta la seduta conclusiva.

Prima di procedere alla presentazione delle mozioni da sottoporre all'approvazione del Congresso egli procede alla proclamazione dei vincitori della «Mostra d'Arte» manifestazione collaterale ordinata nelle sale dell'Università.

I vincitori sono risultati: Rodolfo Papeschi di Milano vincitore del «Nettuno grande»; Francesco Passano di Napoli «Nettuno grande»; Giuseppe Peluso, «Nettuno piccolo». Successivamente il Presidente dà notizia della completa attuazione ottenuta da una mozione presentata al III Congresso Nazionale Giuridico Forense di Trieste, che auspicava la reintegrazione della giurisdizione della Corte di Appello di Trieste sull'intero territorio della ex zona A. Non avendo ottenuto soddisfazione la seconda parte della stessa mozione, che auspicava anche la estensione della legislazione della Repubblica Italiana nello stesso territorio, presenta una mozione in tal senso al IV Congresso Nazionale Forense.

La mozione viene entusiasticamente approvata all'unanimità per acclamazione.

(Si alza ad esprimere brevi commosse parole di ringraziamento il Presidente del Consiglio dell'Ordine di Trieste).

Il Presidente Prof. Redenti, a questo punto dichiara che verranno presentate al voto dell'Assemblea le mozioni che la Presidenza avrà creduto opportuno, mentre altre saranno lette come raccomandazioni.

Chiede a questo punto la parola il rappresentante dell'Ordine di Teramo Avv. MANCINI il quale protesta contro il sindacato esercitato dalla Presidenza. Il Prof. REDENTI risponde dichiarando di aver agito a termine di regolamento del Congresso, regolamento votato da tutti i rappresentanti degli Ordini.

Vengono quindi, posti in votazione i due ordini del giorno il primo dei quali in caso di approvazione esclude un altro contrario. L'ordine del giorno posto in votazione riafferma il principio sancito a Trieste in ordine all'autonomia degli Ordini, alla necessità di una legge organica, e prende atto delle dichiarazioni del Ministro Gonella circa l'impegno di una sollecita approvazione della legge ed esprime il voto che, qualora la difficoltà di una strutturazione dell'organo di emanazione forense che sostituisca il P.M. nelle sue funzioni debbano necessariamente rallentare la regolamentazione legislativa di tutta la materia, si approvi al più presto il progetto già elaborato. L'ordine del giorno porta la firma degli Avvocati Paolini di Pesaro, Toninelli di Firenze ed altri.

Si passa quindi alla votazione. In sede di dichiarazione di voto il Rappresentante dell'Ordine di Castrovillari dichiara di astenersi dal voto per contraddittorietà dell'ordine del giorno. Infatti secondo l'intervento per ottenere una sollecita approvazione si è persino sacrificato il principio della sostituzione del P.M. che ha costituito il principio basilare del concetto di autonomia per il quale a lungo la Classe si è battuta.

Il Prof. REDENTI ha quindi dichiarato di recedere dal proprio proposito di mettere in votazione un ordine del giorno presentato dall'Avv. Caleffi contenente un invito al Governo di sollecitamente approvare le nuove tariffe professionali, in quanto tale voto è già stato accolto. Egli infatti legge una telegramma pervenuto dall'On. Scalfaro Sottosegretario alla Giustizia col quale si annuncia che la commissione di Giustizia della Came-

ra in sede legislativa ha già provveduto all'approvazione.

Il Presidente ha dato quindi la parola all'Avv. MAGRONE di Roma il quale ha iniziato la lettura delle raccomandazioni tra le quali ricordiamo: quella relativa all'unificazione degli esami di Procuratore e Magistrato, quella che auspica una codificazione delle norme di etica professionale ed alcune altre.

L'Avv. MOSCHELLA ha quindi proseguito, per espresso incarico della Presidenza, la lettura delle raccomandazioni o segnalazioni del Congresso: una di queste riguarda i legali degli enti pubblici che il proponente ritiene debbano limitare la propria attività professionale alle cause dell'ente con divieto di attività in altri campi; un altro o.d.g. auspica che i corsi post-universitari di completamento, di cui all'intervento del Guardasigilli Gonella, siano organizzati in modo da permettere il contemporaneo esercizio della pratica professionale e siano integrati da corsi teorico-pratici organiz-

zati dai Consigli degli Ordini forensi; un altro o.d.g. dell'Avv. Prof. Luigi Rocchi (Firenze) auspica che lo «jus postulandi» avanti il Magistrato sia riservato in maniera esclusiva agli avvocati senza interferenze di altri professionisti come commercialisti e ragionieri, specie in materia fallimentare.

A questo punto il Segretario generale Avv. MAUCERI di Bologna proclama i risultati della votazione dell'o.d.g. Avv. Manlio Paolini di Pesaro, precedentemente posta in votazione, il cui testo è allegato al presente comunicato. La votazione ha dato il seguente risultato: 395 favorevoli; 2 astenuti e 40 sfavorevoli.

Successivamente un O.d.G. dei Consigli dell'Ordine di Palermo, Termini Imerese et vari è stato approvato all'unanimità, tranne un astenuto. Il testo di tale ordine del giorno si trova pure allegato in calce al presente comunicato. In relazione a quanto espresso in tale ordine del giorno il Congresso ha salutato l'Avv. Moschella con una calorosa ovazione. Prosegue frattanto la lettura delle segnalazioni o raccomandazioni fra cui una presentata dall'Avv. Edoardo Pizzotti dell'Ordine di Ivrea che auspica l'assistenza malattia agli Avvocati e loro familiari; uno degli avvocati Antonio e Goffredo Grassani che auspicano la creazione della Cassa Assistenza Malattia Avvocati e Procuratori; una dell'Avv. Nicoletti di Cosenza per la assistenza alle vedove e figli minori di avvocati e procuratori che si trovino in stato di

bisogno; una dell'Avv. Cremona di Agrigento che fa voti per il riordinamento degli Albi sotto il profilo della esclusione in casi di incompatibilità.

Per quanto riguarda la sezione terza vengono presentati due o.d.g. dei Consigli degli Ordini di Firenze e Pistoia che auspicano, il primo, una più efficiente tutela dei cittadini nei confronti della P.A. specie sotto il profilo dei rapporti processuali; il secondo la nomina di una Commissione composta fra gli altri dal Prof. Redenti, Lessona e Guicciardi per la formulazione di proposte concrete in ordine allo stesso tema.

Viene poi presentato un altro o.d.g. degli stessi ordini Forensi ed Avv. Antonio Stoppani che esprime in dieci punti i desiderata del Congresso in relazione al tema della sezione terza: attuazione dei Tribunali Regionali amministrativi; soppressione dei Tribunali Regionali amministrativi; soppressione del ricorso gerarchico; eliminazione degli equipollenti alla notifica dell'atto amministrativo;

prove scritte negli esami di diritto penale e Procedura Penale e da ultimo si fanno voti affinché nella carriera dei Magistrati vengano tenute separate le due branche del diritto penale e del diritto civile.

Durante l'esposizione da parte del Prof. Altavilla del proprio o.d.g. è intervenuto l'Avv. Romoli di Terni il quale ha chiesto ed ottenuto la parola, per sollevare il problema delle Corti di Assise. L'oratore che personalmente si è dichiarato favorevole al ritorno alle vecchie Corti d'Assise, di fronte ai dissensi di parte dell'assemblea ha provocato una votazione sulla opportunità o meno di discuterne subito il problema o di rinviarlo ad altra sede congressuale. La votazione ha dato il seguente risultato: 263 favorevoli al rinvio della discussione, 156 favorevoli alla discussione immediata, astenuto il solo rappresentante del Consiglio dell'Ordine di Teramo. A questo punto il Prof. Altavilla ha proseguito nella lettura delle raccomandazioni contenute nel suo o.d.g. I lavori del Congresso sono ormai finiti quando l'Avv. D'Angelillo Presidente del Consiglio dell'Ordine di Avellino si avvanza nell'emiciclo per porgere un vivo applauso agli organizzatori del Congresso, in maniera particolarissima al Prof. Enrico Redenti nonché al Comune, all'Amministrazione Provinciale e all'Università di Bologna.

Gli risponde, con parole commosse il Prof. Redenti stesso; premettendo che non intendeva fare discorsi ufficiali, ma di voler dire che era profondamente commosso della manifestazione di simpatia. E prosegue: «Io dissi quando fui designato a presiedere questo Congresso, su indicazione di De Nicola: questa è la più alta meta che io abbia toccato nella mia vita. E consentitemi ancora di dire: ho visto molti Congressi nella mia vita, ma raramente ho visto un Congresso in cui si sia manifestata tanta condionalità come in questo. E la cordialità nel mondo è una forza ed una forza anche per noi».

Successivamente il Presidente esprime quelle che sono le eventuali sedi del futuro Congresso Giuridico Forense: Palermo (applausi), Bari e Genova.

Soggiunge poi che per la designazione di Palermo esiste anche un o.d.g. firmato da un cospicuo numero di Consigli Forensi. (Moltissimi congressisti salgono alla Presidenza alcuni plaudenti — sono i più — altri con qualche protesta).

L'Avv. D'Andrea di Genova dichiara di ritirare la candidatura di Genova come futura sede del Congresso di fronte alla imponente manifestazione in favore di Palermo ed in omaggio alla Regione Siciliana.

Il Prof. Altavilla invita pertanto i congressisti ad inviare un saluto alla città di Palermo futura ospite del Quinto Congresso Nazionale Giuridico Forense e ad inviare una parola di ringraziamento e di riconoscenza a Bologna che ha mostrato ancora una volta la sua cordialità. Quanto al Prof. Redenti, Presidente mirabile, egli afferma «che rimane chiuso nel nostro cuore come un ricordo di tenerezza e di affetto».

Per ultimo prende la parola il Prof. Redenti il quale chiede che gli si consenta di fare quello che è il gesto del direttore di orchestra e pertanto propone un applauso per i Colleghi del Comitato Nazionale, i Colleghi di Bologna che lo hanno aiutato nella organizzazione, cui va moltissimo del merito della riuscita del Congresso.

In seguito alla rinuncia di Bari alla candidatura quale sede del prossimo Congresso, viene acclamata e designata come Sede Palermo.



Il Presidente del Congresso proclama i vincitori della «Mostra d'Arte».

Le mozioni approvate dal Congresso

I SEZIONE

Difesa delle professioni

Il IV Congresso Nazionale Giuridico Forense di Bologna, visto lo schema di riforma dell'ordinamento della professione di avvocato e procuratore redatto dalla Commissione Ministeriale per la riforma della legge forense e presentato al Ministro Guardasigilli On. Moro il 12 settembre 1955;

visti gli atti del terzo Congresso Nazionale Giuridico Forense svoltosi a Trieste nel settembre 1955 e le sue conclusioni nei riguardi del vecchio schema di riforma;

vista la relazione del 12 gennaio 1956 della Commissione Ministeriale;

visto il parere espresso nel giugno 1956 dal Consiglio Nazionale Forense;

riafferma le conclusioni del Congresso di Trieste per l'assoluta autonomia dell'Ordine Forense e per la urgente necessità di una legge professionale organica ed unitaria che risponda ai principi stabiliti in quel Congresso e nell'attuale;

prende atto con compiacimento delle dichiarazioni fatte nella seduta pomeridiana del 21 settembre 1957 dal Ministro Guardasigilli On. Gonella e della sua assicurazione che il disegno di legge per la riforma della legge professionale sarà presentato immediatamente dal Governo al Parlamento;

FA VOTI

che qualora per esigenze di studio e di tempo non fosse possibile giungere al compimento della formulazione ed approvazione di una integrazione dello schema nel senso della più ampia autonomia degli Ordini Forensi con la istituzione di un organo dell'Ordine professionale che sostituisca il P.M. nelle funzioni attribuitegli dal progetto, data l'assoluta urgenza della approvazione della nuova legge professionale, lo schema del 12 settembre 1955 suddetto, venga sollecitamente inviato all'esame delle competenti Commissioni Parlamentari permanenti in sede deliberante, in modo che la nuova legge possa essere approvata prima della fine dell'attuale legislatura, e

DELIBERA

che la presente mozione venga comunicata a cura della Presidenza del Congresso al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro Guardasigilli ed ai Presidenti delle Assemblee legislative.

Avv. Manlio Paolini (Pesaro) - Avv. Oreste Toninelli (Firenze) - Avv. Friscia (Palermo) - Avv. Gennaro Cento (Locri) - Avv. Edgardo Borselli - Avv. Mario Venturi (Pistoia) - Avv. Alberto Baseggio (Milano) - Avv. Enrico Cattaneo - Consigli Ordine di Varese, Pavia, Foggia, Roma, Montepulciano - Consiglio Nazionale Forense (con voto consultivo).

La votazione ha dato i seguenti risultati:

Favorevoli n. 394.

Contrari n. 40.

Astenuti n. 2.

II SEZIONE

Assistenza e previdenza forense

IL CONGRESSO

vista la relazione Santucci-Turchi sulla previdenza ed assistenza forense e tenuto conto della discussione seguitane;

preso atto dei notevoli risultati fin qui raggiunti nel piano degli interessi previdenziali ed assistenziali attraverso l'attività della Cassa Nazionale;

avuto riguardo alle prospettive risultanti dalle dichiarazioni già fatte dal Presidente Moschella all'atto dell'insediamento del Comitato dei delegati per il biennio 1957-1959;

ritenuto che l'estrema delicatezza e tecnicismo dei problemi attinenti all'assistenza e previdenza forense consigliano che le riforme ed in particolare gli ampliamenti dei compiti della Cassa siano studiati ed attuati previa precisa messa a punto tecnica ed attuariale e quindi con precisa conoscenza della loro importanza;

ritenuto che la Cassa nazionale, che è espressione degli organi forensi, non solo è qualificata a procedere in materia, ma ha già dato le più ampie prove di vitalità ed idoneità al riguardo.

CONFERMA

alla Cassa nazionale ed al suo infaticabile Presidente tutta la propria fiducia;

rimette e raccomanda ai suoi organi l'esame delle proposte concernenti dette riforme con particolare riguardo alla istituenda Cassa malattia, il cui bisogno tanto è sentito dalla Classe ed affida alla stessa Cassa la redazione preliminare delle norme relative.

Consigli dell'Ordine di Palermo - Termini Imerese - Sciacca - Bolzano - Enna - Pavia - Lodi - Bari - Monza - Lucera - Belluno - Montepulciano - Caltanissetta - Trieste - Catania - Varese - Roma - Milano - Bologna - Firenze - Arezzo - Siena.

III SEZIONE

Guarentigie del cittadino nei confronti della Pubblica Amministrazione

Il IV Congresso Giuridico Forense fa voti:

1) che vengano soppresse le decadenze previste dai regolamenti di procedura avanti le Giurisdizioni amministrative, che non siano necessarie ai fini di un corretto svolgimento del giudizio;

2) che il procedimento avanti le Giurisdizioni amministrative, sia comunque armonizzato col Codice di rito civile;

3) che nei rapporti contrattuali, le Pubbliche Amministrazioni, siano poste sul piano di parità con i privati contraenti ad esse estranei.

Consigli Ordini di Trieste, Catania, Roma, Venezia e Milano.

Approvata all'unanimità (astenuito il Consiglio degli Ordini di Teramo).

II mozione del Consiglio degli Ordini di Firenze e Pistoia "Per la tutela del cittadino,"

Il IV Congresso Nazionale Forense considerando che l'ordinamento giuridico vigente non offre un'adeguata tutela del cittadino nei confronti della Pubblica Amministrazione e rende possibili a questa ultima comportamenti che creano ingiustificabili ostacoli all'uso dei mezzi attualmente aperti per quella tutela;

facendosi interprete degli interessi di tutti i cittadini, a prescindere da ogni interesse di categoria, e proprio per questo ritenendo di potere in maniera più solenne e categorica far sentire la sua voce

dichiara di tutta urgenza

1) che per attenuare le pregiudizievoli ed in parte inevitabili conseguenze della difficoltà circa la scelta del Giudice, si modifichi l'istituto del regolamento preventivo di giurisdizione nel senso di applicarlo nei confronti di tutti gli organi giurisdizionali, disponendo per esso il procedimento della Camera di Consiglio;

2) che non si ritardi oltre nell'attuare la Costituzione e si istituiscano i Tribunali regionali amministrativi composti di Magistrati specificatamente qualificati

e forniti di competenza anche nei confronti dei provvedimenti dell'Amministrazione centrale;

3) che di conseguenza vengano soppresi i ricorsi amministrativi (gerarchico ed in opposizione) ed in ogni caso venga legislativamente chiarito che gli atti amministrativi di autorità gerarchicamente inferiori sono da considerarsi definitivi solo quando la legge li dichiara inequivocabilmente tali;

4) che qualora si ritenga opportuno mantenere l'istituto del ricorso straordinario sia prescritto un termine all'Amministrazione centrale per tutti gli adempimenti di sua competenza sotto comminatoria della responsabilità personale del funzionario a cui il ritardo sia da imputare;

5) che sia escluso — per le persone alle quali l'atto amministrativo direttamente si rivolge — ogni equipollente alla formale comunicazione dell'atto stesso quando esso sia divenuto esecutivo e ai fini della decorrenza del termine per ricorrere;

6) che si prescriva, quale requisito formale dell'atto, che esso regni nelle premesse l'indicazione delle disposizioni di legge o di regolamento, o dei principi giuridici, su cui l'atto stesso si fonda; cioè l'indicazione del potere giuridico che con esso l'Amministrazione ha inteso esercitare;

7) che sia posta a carico dell'Autorità Amministrativa l'obbligo di indicare, nella comunicazione dell'atto, avanti a quale Autorità, amministrativa o giurisdizionale, che esso può essere impugnato, il termine e le modalità relative e gli adempimenti fiscali prescritti stabilendo che in difetto qualunque errore, ritardo, o mancato adempimento da parte del ricorrente, non potrà avere conseguenze irreparabili, ma potrà essere ovvato mediante remissione in termine, integrazione di atti o di versamenti, e simili;

8) che sia provveduto a risolvere legislativamente in modo pronto semplice ed efficace il problema della citazione dello Stato in giudizio evitando comunque che ogni errore non manifestamente imputabile all'attore determini la nullità dell'atto;

9) che sia assicurata la possibilità per il cittadino cui sia stato riconosciuto un credito verso lo Stato, di conseguire con ragionevole prontezza il soddisfacimento;

10) che in ordine al privilegio del solve et repete e senza pregiudizio per le esigenze della Pubblica Amministrazione sia dato modo di far dipendere l'obbligo dell'immediato soddisfacimento del tributo dopo la notificazione della citazione, da un sommario apprezzamento del Giudice sulla fondatezza della domanda.

Il Congresso si augura che a questa sua voce, la quale esprime una opinione pubblica particolarmente qualificata e disinteressata, non rimangano sordi gli organi a cui spetta di provvedere e che da troppo sem-

brano non rendersi conto dell'importanza e dell'urgenza delle richieste formulate.

Avv. Antonio Stoppani - Avv. Maria Rivalta - Avv. Mario Angelici - Prof. Aldo Albini - Avv. Toninelli - Avv. Mario Venturi.

La mozione è stata approvata all'unanimità salvi i numeri 2 e 3, che hanno avuto i voti contrari dei Consigli degli Ordini di Cosenza e di Vibo Valentia. Astenuito il Consiglio degli Ordini di Teramo.

Guarentigie amministrative

Il IV Congresso Nazionale Forense considerando che l'ordinamento giuridico vigente non offre un'adeguata tutela del cittadino nei confronti della Pubblica Amministrazione e rende possibili a quest'ultima comportamenti che creano ingiustificabili ostacoli all'uso dei mezzi attualmente aperti per quella tutela;

Facendosi interprete degli interessi di tutti i cittadini, a prescindere da ogni interesse di categoria, e proprio per questo ritenendo di potere in maniera più solenne e categorica far sentire la sua voce

FA VOTI

1) che si proceda sollecitamente, ma ponderatamente alla revisione e coordinamento dell'Istituto di Giustizia Amministrativa nell'ambito della Costituzione, sulla base delle esperienze acquisite, dalla elaborazione giurisprudenziale e dei suggerimenti della più sicura dottrina;

2) che nella riforma generale degli Istituti della Pubblica Amministrazione si tenga presente la ripercussione che le norme sulla organizzazione e sulle funzioni possono avere dei rapporti processuali;

3) che nell'attuazione dei principi di scienza della Amministrazione si avvisino i mezzi idonei a creare nell'organizzazione amministrativa i presupposti soggettivi ed oggettivi per un migliore esercizio del potere da parte degli Uffici nei rapporti con i soggetti privati;

4) che sia nominata una Commissione nelle persone dei Proff.ri Enrico Redenti, Silvio Lessona, Enrico Guicciardi, Carlo Maria Jaccarino, autorizzando gli stessi ad aggregarsi studiosi particolarmente versati nella specifica materia, acciò provvedano alla elaborazione di un progetto concreto per una immediata riforma degli Istituti di Giustizia Amministrativa secondo i concetti esposti ai numeri precedenti.

Avv.ri: Antonio Stoppani - Maria Rivalta - Mario Angelici - Aldo Albini - A. Toninelli - Gennaro Cento - Mario Venturi e inoltre, i Consigli dell'Ordine di Firenze e Pistoia con l'adesione di altri Congressisti (tra i quali Angelici ed Albini che rinunciano alle loro separate mozioni, tenendo ferma la proposta della nomina della commissione di studio nelle persone dei tre Relatori più Redenti).

IV SEZIONE - PROCEDURA CIVILE

O. d. G. votato per acclamazione da tutti i Consigli degli Ordini presenti e con la sola astensione di Teramo

Il IV Congresso Nazionale Giuridico Forense

Preso atto con compiacimento della relazione e dello schema del progetto di legge per la riforma del Codice di Procedura Civile,

ne dà lode ai componenti della commissione che hanno assolto il compito posto dal Congresso di Trieste,

ed in considerazione della urgenza della riforma,

invita la stessa commissione ad esaminare in via definitiva le proposte e gli emendamenti emersi dalla discussione per tenerne conto nello spirito della mozione di Trieste per uno schema che, riproducendo quello proposto al Congresso, accoglia le aggiunte e le variazioni che non siano in contrasto con esso,

ed impegna il Consiglio Nazionale Forense a trasmettere l'elaborato definitivo agli organi del Parlamento vigilando per la più rapida realizzazione della legge di riforma.

Avv. Riccardo Manfredi ed Avv. Michele Nicoletti rappresentanti dell'Ordine di Cosenza.

Particolari raccomandazioni sono state concretate e comunicate al Congresso.

Mozione preliminare approvata per acclamazione

“Per la ex Zona A,”

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DI TRIESTE

Premesso che al Terzo Congresso Giuridico Forense tenutosi a Trieste nel settembre 1955 è stata approvata una mozione con cui si chiedeva: tutte le leggi nazionali vigenti ed emanande;

1) che nella ex zona A abbiano al più presto coordinata ed immediata applicazione;

2) che la sfera di giurisdizione della Corte di Appello di Trieste venga reintegrata col conseguente rientro nel distretto della Corte di Trieste, dei Tribunali di Udine, Gorizia, Pordenone e Tolmezzo, i quali erano stati aggregati temporaneamente ad altra Corte;

Premesso che la seconda parte di questa mozione è stata accolta dal Legislatore, perchè la Giurisdizione della Corte d'Appello di Trieste è stata reintegrata, mentre invece ancora oggi la prima parte è rimasta solo l'espressione di un pensiero di liberi giuristi, nistrativi aventi forza di legge, ma in base a provvedimenti del potere esecutivo anche se ridotti ad una semplice formula;

che devono assistere ad una specie di trasformazione di leggi vere e proprie in atti amministrativi;

Ritenuta inammissibile una disparità di portata costituzionale fra cittadini appartenenti senza soluzione di continuità alla stessa Patria ed inconcepibile una confusione della funzione legislativa da quella amministrativa

PROPONE

Che questo Congresso riaffermi ancora una volta la assoluta necessità, che sia data al più presto attuazione anche alla prima parte della mozione votata al Terzo Congresso Giuridico Forense, di modo che nella ex zona « A » ricevano, senza ritardo, coordinata ed immediata applicazione tutte le leggi nazionali vigenti e emanande.

F.to Avv. Edoardo Gasser, Avv. Emanuele Flora, Avv. Lucio Chersi, Avv. Davanzo e altri

Quanto tempo è passato dal momento in cui, fattosi improvviso silenzio nella platea del Teatro Comunale di Bologna, il Prof. Redenti ha pronunciato le commosse prime parole di questo Congresso? Sembra già un ricordo lontano e non è che di ieri; ma come un ricordo abbellito dalla nebbia del tempo, più che mai ci è caro.

Ci siamo sentiti un po' smarriti nel ritornare alle nostre abituali attività; per circa una settimana siamo stati null'altro che congressisti, avulsivi dalla vita quotidiana, dimentichi dei piccoli affanni giornalieri.

Ci eravamo abituati al Congresso, questa è la verità. Ci eravamo definitivamente familiarizzati con persone e cose ed ora le rimpiangiamo.

Ora è la nostalgia. Di tutto: della rumorosa Aula Magna, sede princi-

pale dei lavori congressuali, del corridoio che portava al buffet, pavesato a festa con i quadri degli avvocati-artisti, dei borbottanti ambulacri ove si commentava, si scherzava, ci si incontrava tutte le mattine come al consueto ritrovo cittadino.

Nostalgia delle persone: della quiete e sempre sorridente persona del Prof. Redenti, che tutti avvicinavano con simpatia, che tutti egli salutava con cordialità, come un affettuoso papà che il mattino dà il buongiorno alla numerosa sua famiglia. Del dinamico e irrequieto Avv. Magrone, sempre felice nella « boutade » che non risparmiava nessuno; e ancora, del

a. m.
(segue a pag. 10)

V SEZIONE

— A —

MOZIONE ALTAVILLA - ZAVATTARO - BAVARO

Per una maggiore preparazione culturale dei giovani penalisti

« L'Assemblea degli Avvocati del IV Congresso Nazionale, constatata la necessità che i giovani specializzati nella materia penale affrontino con maggior preparazione il cimento giudiziario, fa voto:

1) che nelle Università l'insegnamento della medicina legale torni ad essere obbligatorio e che a quello facoltativo della antropologia criminale, già compreso nel regolamento universitario, si aggiungano quelli della psichiatria e della psicologia forense ed anche che queste tre materie sussidiarie del diritto e della procedura penale siano riunite nella complessiva denominazione di « criminologia ».

2) che diventi operante l'art. 33 della Costituzione col funzionamento dell'esame di Stato nella professione forense e che della regolamentazione di tale esame sia ripristinata la prova scritta per il diritto e la procedura penale.

3) che si attui la auspicata divisione di carriera per i Magistrati, così che quelli ai quali è affidato il difficile compito di decidere della libertà e dell'onore dei cittadini abbiano la necessaria preparazione culturale, imponendo all'avvocato una parallela ascensione, in quanto la conoscenza dell'uomo è il presupposto necessario di un giudizio di responsabilità.

Bologna, 25 settembre 1957.

— B —

Per una modifica alla emissione dei mandati di cattura.

Si fa voto perchè il mandato di cattura sia in ogni caso facoltativo ed emesso soltanto quando particolari ragioni nell'interesse della giustizia lo impongano.

Relazione D'Andrea, Casalnuovo, Castelnuovo-Tedeschi.

Ordine del Giorno Avv. Albanese.

— C —

Che si proceda ad una riforma dell'attuale istruzione rendendola esclusivamente formale.

Relazione D'Andrea, Casalnuovo, Castelnuovo-Tedeschi.

Avv. Pietro Ballarini, Avv. Pignatari, Avv. De Ruggeri.

— D —

che il Codice di rito adeguandosi alla evoluzione delle scienze penalistiche abolisca il cpv. dell'Art. 314 del C.P.P.

Relazione D'Andrea, Casalnuovo, Castelnuovo-Tedeschi.

Ordine del Giorno Maria Palapia, Emanuele Quarta, Giovanni Magrassi, Gabriella Manna Nicolaj, Franco Guarnieri, Manna, Ammosca.

Mozione sulle Corti d'Assise

Il IV Congresso Nazionale Giuridico Forense:

tenuti presenti i seguenti ordini del giorno:

Primo che chiede sia abolito l'attuale ordinamento delle assise e sia ripristinata la Giuria Popolare, a firma degli Avvocati Magrassi, Santucci, Nelli, Parella, Zavattaro, Pittaluga, Albanese, Ferli, Albanese A., Nicolai, Di Paola, Marsella, Papaolia, Guarnieri, Rovare;

Secondo che tenendo presente l'auspicata specializzazione del Giudice Penale, fa voti perchè sia creato un tribunale composto di Giudici di carriera specializzati, a firma degli avvocati De Vincentiis, Dal Lago, Caccavale, Biga, Piccinino, Sbrucco, è ritenuto che tale ordine del giorno è conforme alle richieste fatte unanimemente dai Relatori,

ritiene prudente rinviare al V Congresso Forense l'esame del tema, perchè possa essere oggetto di più attento esame, anche per il contrasto che una delle soluzioni incontra in un precetto della Costituzione e ciò in conformità dell'ordine del giorno presentato dall'Avv. Casalnuovo.

La mozione di rinvio è stata posta in votazione ed è stata approvata con voti 263 favorevoli, contro 156 voti contrari e 5 astenuti.

Calato il sipario



Gli ultimi momenti del « Congresso ».

Ansia di giustizia

Vi sono molti che si sono chiesti e si chiedono a quali finalità tendano ed a quali risultati pratici conducano i nostri Congressi. Costoro infatti affermano che, essendo il nostro uno Stato di diritto ed essendo perciò ogni attività sociale ed umana disciplinata da norme legislative spetta al potere relativo la preparazione e la emanazione dei progetti che verranno poi trasformati in leggi. Se la premessa, nel suo contenuto di obiezione può anche essere astrattamente considerata esatta è evidente che non lo è altrettanto sul piano pratico e reale. Essi dimenticano infatti che gli avvocati costituiscono proprio la categoria professionale che essendo quotidianamente a contatto con i cittadini nell'esame dei loro problemi, nel patrocinio delle loro vertenze e nella difesa dei loro interessi, è indubbiamente la più qualificata per constatare e rendersi conto della inefficienza delle norme legislative e delle lacune da esse presentate, oppure delle deficienze di funzionamento degli organi legislativi il che costituisce ovviamente la premessa per uno scarso o insoddisfacente andamento dell'Attività Giudiziaria. Dal che ne deriva in pratica che sono proprio gli avvocati che, attraverso le lagnanze, le meraviglie e le rimostranze dei propri clienti oltretutto naturalmente attraverso le quotidiane e personali constatazioni, possono avere ed hanno un panorama completo e sempre aggiornato della necessità di riforme nel campo continuamente in evoluzione e di un dinamismo pressoché costante come è quello legislativo. Valga un esempio: vi è una norma di legge che punisce l'emissione di assegni a vuoto.

Qualche anno fa, data la limitata diffusione di tale reato, la norma poteva essere considerata sufficiente e costituire una congrua reprimenda. Oggi indubbiamente non lo è più. Purtroppo l'enorme incredibile diffondersi di tale reato, che costituisce una autentica piaga che minaccia grandemente il normale andamento dei rapporti economici e commerciali ha imposto una radicale revisione che conduca a drastici provvedimenti a carico dei responsabili.

E così nel campo delle esecuzioni mobiliari ed immobiliari civili: è incredibile il tempo necessario per giungere al realizzo di un credito e la spesa complessiva delle procedure: tanto che molto spesso, e giustamen-

te, si sente dire che le nostre leggi proteggono molto di più il debitore che non paga anziché il creditore che ha diritto di riscuotere. E siamo proprio noi avvocati a vedere affluire nei nostri studi e sui nostri tavoli le rimostranze degli interessati, ai quali sinceramente non si può dar torto. Il brutto è che nel grosso pubblico è subentrata la convinzione che i responsabili di tali incongruenze, deficienze e ritardi, siano gli avvocati o i giudici: mentre è vero il contrario. E cioè, che gli uni e gli altri si trovano ogni giorno a lottare e dibattersi da un lato con le esigenze degli

più: ed è altrettanto evidente che un pronto e tempestivo accoglimento da parte del Governo delle conclusioni alle quali perverrà il Congresso non potrà che portare i suoi benefici effetti per un più soddisfacente andamento dell'Attività Giudiziaria.

Ma vi è anche un secondo e non meno importante aspetto delle finalità cui tendono i nostri Congressi.

Credo che si sia tutti d'accordo nel riconoscere che l'esigenza di Giustizia è un dato di fatto fondamentale per l'ordinata vita di una Nazione.



Gli Avv. Pascucci, Mauceri, Cicognani: ovvero « chi l'ha visti al Congresso? ».

interessati e dall'altro con l'essere costretti ad avvalersi di norme di merito e di procedura insufficienti, inadatte ed arretrate rispetto all'evolversi dei tempi. Ed il bello o il brutto della situazione è proprio questo: che il cittadino tale verità non la conosce e se gli viene detta, difficilmente la crede perché è sempre più propenso a scagliare le sue ire su chi applica la legge anziché con chi le leggi idonee non le fa o le fa male.

Ecco quindi spiegato il primo fondamentale perché nei nostri Congressi che non avvengono soltanto per salvaguardare o difendere le esigenze e gli interessi della nostra Categoria Professionale, ma anche e soprattutto perché agli Organi Responsabili siano indicate e richieste quelle riforme di Legge o Leggi nuove di cui abbiamo assolutamente bisogno. È evidente che gli Avvocati non possono fare di

guenza può essere prevista. Guai, allo

Dove non c'è Giustizia oppure dove la Giustizia funziona male è ultroneo affermare che ogni peggiore conseguenza in cui i cittadini non hanno o perdono la fiducia nella Giustizia. E perciò non deve essere dimenticato che sono proprio gli avvocati che interpretano innanzi alla Magistratura i diritti e gli interessi dei cittadini.

Si può dire anzi, senza alcuna pretesa di enfasi, che tutto il bene o il male di una Nazione, passa sul tavolo degli Avvocati prima di giungere davanti al Giudice. Molto spesso anzi la Giustizia più efficace ed immediata si compie proprio negli studi professionali degli Avvocati e comunque da essi è svolta la prima opera di selezione dei diritti dei contendenti tanto che è indubbiamente vero che dalla materia grezza della vertenza iniziale solo un aspetto scelto giunge sul ta-

volto del Magistrato. Orbene da tale considerazione e da tale indubbio dato di fatto ne deriva precisamente tale conseguenza. E cioè che l'onestà, la moralità, la preparazione tecnica, la dirittura di comportamento degli Avvocati costituiscono un problema anch'esso molto importante per il buon funzionamento della Giustizia. L'esistenza di professionisti legali disonesti, non preparati o privi di quei principi indispensabili di etica professionale contribuisce a far sì che la Giustizia perda credito presso i cittadini che a volte si trovano, nel groviglio delle loro vertenze, a non sapere più a chi credere oppure quale sia l'esatta realtà di una situazione. Non è perciò solo una esigenza degli stessi avvocati degni di questo nome che la disciplina interna abbia integrale e rigida applicazione ma tutti ne hanno diritto, per i riflessi diretti ed indiretti che la mancata o difettosa applicazione di tale disciplina può avere verso ogni cittadino.

Il Congresso ha trattato anche questo secondo aspetto ed anzi ne ha fatto oggetto del primo tema: Difesa della Professione.

Le conclusioni alle quali è pervenuto, sono confortate dalla precisa promessa espressa dal Ministro Guardasigilli On. Gonella, circa una sollecita emanazione della Nuova Legge Professionale.

E perciò chiaro ed evidente quanta importanza abbiano i nostri Congressi.

Non solo per noi ma per tutti, per un migliore e più coordinato e soddisfacente andamento della vita sociale e della Giustizia.

E l'augurio vero e sincero che può essere espresso è costituito appunto dalla invocazione che abbiamo sentito ricorrere nella maggior parte degli interventi: che gli Organi Responsabili così come hanno dato prova di seguire con appassionato interesse i nostri dibattiti, passino con sollecitudine alla seconda e più importante parte del loro compito. E cioè all'attuazione delle riforme richieste, alla emanazione in forma di legge dei provvedimenti indicati.

Solo così, quell'ansia di Giustizia, che si può ben dire, è il filo conduttore che lega le fatiche e la passione di ogni Congresso, avrà veramente dato i suoi frutti e solo così, con la coscienza del dovere compiuto, si potrà, con rinnovata speranza, guardare al domani.

m. m.

Manfredo Nicolini

Qui Bologna... a voi Palermo!

E finito: nella Sala sono da poco risuonate le commosse parole del Presidente del Consiglio dell'Ordine di Palermo Avv. Friscia e i presenti hanno assistito all'abbraccio scambiato con l'Avv. Russo-Frattasi Presidente del Consiglio dell'Ordine di Bari. Siamo tutti riuniti intorno al tavolo del Presidente del Congresso Prof. Redenti: si applaude, si intrecciano i saluti, le strette di mano, i ringraziamenti, gli arrivederci a Palermo tra due anni. Molti non riescono a nascondere una commozione evidente; vi è nell'atmosfera distesa, la malinconia di tutto ciò che finisce. Ogni polemica, ogni tesi sostenuta con l'ardore della convinzione, ogni aspetto dei problemi discussi e trattati, tutto è cessato.

Come se le alte e profonde parole di chiusura del Prof. Redenti avessero avuto il potere magico di annullare ogni contrasto riconducendo in ciascuno di noi il senso realistico che il « Nostro » Congresso è ormai finito.

Si parla già di Palermo: assistiamo alla esultanza dei colleghi siciliani, si odono già i propositi di iniziare con molto anticipo l'organizzazione, di preparare ai colleghi del « continente » grandi accoglienze.

E ci sentiamo tutti uguali e fratelli: legati dal vincolo della comune professione, vivificati dalle comuni finalità e speranze, lieti di esserci ritrovati, ancor più accomunati oggi dalle idee scambiate, dalle conoscenze fatte: Bologna ha finito: incomincia Palermo.

E una continuità ideale e concreta: sul filo di una identica passione si è lavorato e ci si prepara a lavorare ancora.

Amici di Palermo: a voi e... in bocca al lupo.

m. m.



Un aspetto del « Salone del Podestà » la sera del 25 Settembre.

Calato il sipario

(segue da pag. 8)

l'imperterrito Avv. Malcangi che quotidianamente con passi frettolosi, si portava nell'Aula Magna per seguire scrupolosamente i lavori, del polemico Avv. Valente, dell'energico Avv. Ventrella, del quadrato Avv. Moschella, dell'assiduo Avv. Paola, del posato Avv. Santucci, e così via, sino all'irruente Avv. Ingrassi, al pluriattivo Avv. Bianco-Mengotti, all'insoddisfatto Avv. Nicoletti, a coloro i cui nomi ci sono rimasti impressi per certe singolarità, come quello dell'Avv. Macioce, dell'Avv. De Grisogono, (i primi giorni nessuno di noi ne afferrava la

esatta grafia) o dell'Avv. Cremona accanto al quale ci era oramai consuetudine scrivere fra parentesi il Foro (Agrigento), talchè il binomio Cremona (Agrigento), pur facente violenza alla patria geografia, non potevamo più dissociare.

Volti amici, che ogni mattina cercavamo ed incontravamo, e che oggi ci scongiurano dal tornare all'Università nel timore che il non vederli troppo ci sconforti.

Pure, è sufficiente chiudere un attimo gli occhi e la memoria si affolla di questi volti, di questi nomi e ci ritroviamo con loro in una atmosfera di piena fraternità e loro sorridiamo con simpatia e affetto.

Non addio amici, ma arrivederci. Quando dove sarà, un giorno ci rivedremo, ci abbracceremo, e rinnovelleremo i festosi giorni del Congresso di Bologna; questo Congresso che pareva tanto lungo quando il Prof. Redenti lo dichiarò aperto, che ci è sfuggito fra le mani e già si è dissolto nel tempo ora che il Prof. Redenti lo ha chiuso.

A Lui, al Prof. Redenti il primo flasch di sabato 21 settembre; a lui l'ultimo la sera di giovedì 26. Ed ora tutte le luci si sono spente, quelle delle aule, quelle dei fotografi, quelle dei nostri occhi di quando ci incontravamo.

Ma così, a luci spente, si ricorda meglio, si rivive più intensamente, ci si vuole più bene; perchè anche le fiacole della polemica e dei contrasti e dei dibattiti si sono oramai spente. Resta la fiammella del ricordo, come luce votiva che affetto e memoria non mai estingueranno.

a. m.

La serata danzante al Palazzo del Podestà


Come gli spettacoli pirotecnici seguono un ritmo crescendo, sino alle policrome, fragorose esplosioni finali, così il programma delle manifestazioni marginali del Congresso (laddove la marginalità va intesa solo nel senso della non stretta connessione coi lavori ufficiali) è sfociato nel pieno rigoglio della serata danzante di mercoledì 25 settembre, quando Congressisti e loro familiari si sono ritrovati nella lussuosa sala del Palazzo Re Enzo di Bologna.

Il trattenimento è perfettamente riuscito, crediamo anzi essere giusti se affermiamo che è stata la cosa più completa e curata. Sullo sfondo sfarzesco dell'ampia e luminosa sala, i Congressisti, trasformati da accesi polemisti in stilizzati damerini e le Loro eleganti Signore che hanno sfoggiato toilettes di ricercato gusto, hanno volteggiato sino alle ore piccole in allegre danze.

Ammirevole l'organizzazione « capillare » di questa serata; ci riferiamo in particolare al gradito omaggio floreale che all'ingresso veniva offerto a Signore e Signorine, preziosismo del quale è doveroso dare atto agli organizzatori. Inoltre alla mezzanotte è stata servita una cena fredda, allestita dalla Direzione di un noto locale cittadino e una parentesi di umorismo petroniano ha portato l'attore bolognese Bruno Lanzarini.

Un plauso va agli organizzatori anche per la severa selezione degli intervenuti: nessun estraneo, all'infuori della cerchia dei congressisti, è stato ammesso, il che ha conferito alla manifestazione una caratteristica di più raccolta familiarità. Ben presto, infatti, gli ospiti hanno « ad unanimità locali » deciso di riunire più tavoli in unico gruppo, determinando così una più intima fusione di persone.

Ai più giovani, ovviamente, è toccata l'ultima parola o meglio, per stare in carattere, l'ultima danza; ma la grande famiglia dell'avvocatura non ha perso questa occasione per dimostrare una sorprendente vitalità anche nei suoi membri più anziani o, per non lasciare smarrita una espressione che frequentissima è ricorsa in questi giorni nelle aule congressuali, « nati prima ».



Un aspetto della manifestazione al « Palazzo dello Sport », offerta dall'Ente Provinciale per il Turismo di Bologna.

Adriano Malcangi

Del mestiere di

(Trattatello Tecnico pratico)

Familiare del Congressista

Dappoichè una empirica discriminazione fra « professione » e « mestiere » fa prevalere in quella l'attività intellettuale ed in questa l'attività manuale non può non attribuirsi la specie del « familiare del congressista » se non al genere « mestiere ». Come passiamo a dimostrarlo.

Trattasi di mestiere che nasce sulla carta e le cui precipue estrinsecazioni sono prevalentemente e preventivamente affidate non già al Presidente della Giunta di un Congresso, bensì a persone di sua fiducia. L'anzidetta carta pertanto, non trovandosi sul tavolo presidenziale, pur avendo sovente l'onore della Suprema occhiata, ma su quello, collegiale, dei c.d. « collaboratori ».

Costoro si pongono anzitutto due finalità: 1) rendersi benemeriti del loro già benemerito Presidente; 2) rendersi benemeriti dei colleghi congressisti. Osserviamo, per incidens, che la frequenza della parola « benemerito » offende forse la lingua italiana ma fedelmente rispecchia la situazione.

Il superficiale lettore potrà a questo punto chiederci: « O come mai nessuno pensa a rendersi benemerito proprio dei familiari dei congressisti? Eppure è ovvio: chi mai pone davanti ad un microfono, durante il Congresso, un qualsivoglia Familiare di congressista onde esterni le sue impressioni? Mentre va da sè che Pre-

sidente e Congressisti troveranno sempre durante il Congresso il momento adatto per ricordare la perfetta riuscita anche delle c.d. manifestazioni collaterali.

Il mestiere de quo, dicevamo, nasce sulla carta. E cioè: si prende un calendario contenente i giorni del Congresso e prima di tutto si divide ciascuna giornata in cinque parti rappresentative rispettivamente: la Mattina, la Colazione il Pomeriggio, il Pranzo, la Sera, (richiamiamo l'attenzione del lettore sulle maiuscole).

Ciò fatto inizia il problema del riempimento. Notisi: a nessuno sorge neppure come dubbio l'idea che almeno una di queste parti debba essere lasciata vuota; ciò sarebbe al tempo stesso nota di demerito ed eccessiva lode al Familiare del congressista. Ciò dicesi perchè è già scontato assioma che il prefato Familiare deve essere privo di iniziativa, onde tutto gli va preparato e scodellato bell'e pronto.

All'inizio dei lavori di riempimento di cui sopra si ha cura che non esistano registratori, non odano orecchie indiscrete, non siano in circolazione spie di « Confidential » mascherate da piante ornamentali; insomma è indispensabile assicurarsi il perfetto segreto (di fronte al quale impallidisca quello delle istruttorie ve-

nali) e quindi si dà la via libera alle idee. « Che ne dite di un pranzo a San Marino? » « Troppo lontano » dice uno « E poi c'è la rivoluzione » aggiunge un altro, « No, non va » sentenzia il terzo. Primo risultato: chi ha proposto S. Marino non dirà nulla per mezz'ora, ma alla prima idea del prossimo farà tante obiezioni da farla senz'altro scartare; così imparano; perchè, era proprio tanto assurda la mia idea di S. Marino?

« Ad ogni modo un bel cenone ci vuole ». D'accordo, ma a questo ci penseremo dopo; occupiamoci intanto della prima mattinata. « Li mandiamo al Corno alle Scale? » (montagna a circa 100 chilometri da Bologna - nota del redattore). « E una pazzia » dice quello di S. Marino.

E così via, sino a quando si ordina un caffè si rianima l'atmosfera, si va a casa. Il giorno dopo si ritorna con animo più conciliante e, in omaggio alla colleganza professionale e alla opportunità di rendersi benemeriti, si decide alla unanimità « San Marino e Corno alle Scale ».

Non si sa bene se è il mestiere in quanto tale o se anche questo è un punto non discutibile per principio, certo è che il Familiare del congressista è e deve essere un affamato. Ma un particolare tipo di mangione, ossia quello che ama e deve amare il

banchetto con quattordici discorsi finali. Questo fa rigorosamente parte del suo mestiere, questo è il motivo principale per cui ai Congressi si invitano i famigliari: per avere un uditorio al discorso conviviale. E soprattutto qui che il mestiere si fa più pesante progressivamente aumentando di peso coll'accavallarsi dei discorsi.

Oltre tutto occorre il battimano. Il Familiare del congressista che ha girato tutta la mattina, si è alzato presto, è stato a San Marino e in montagna, gli hanno fatto vedere 80 quadri, 54 monumenti, 16 palazzi, 8 aule di Tribunale e 2 ponti stradali « audacissimi », deve sapersi sedere a tavola sorridendo deve mangiare quello che gli passano e se vuole essere degno del mestiere deve lui stesso, giunto allo spumante, invocare a gran voce il capo-tavola affinché si cominci a esprimere il suo pensiero sulla immortalità dell'anima o sulla situazione politica nei Balcani o sulla gioia di trovarsi in così simpatica riunione. E lo si applaude calorosamente. Ma il capo-tavola ha avuto il pessimo gusto di nominare il vice-capo-tavola; è quindi suo dovere alzarsi, ringraziare e nominare il sostituto-vice-capo-tavola; applauditissimo anche questi deve alzarsi, ringraziare, ricordare come nel 1912 egli abbia avuto l'onore di sedere accanto a S. E. XY (questo nome suscita un commosso applauso), il che implica che dono di lui si alzi il cugino di S. E. XY (applausi) che ringrazia a nome della famiglia (applausi). Alle 16 l'ultimo applauso coincide con l'arrivo del torpedone che porterà il Familiare del Congressista a Roccaannuccia, ove il Sindaco offrirà un rinfresco, cui farà seguito un breve applaudito discorso d'occasione.

Non azzardato è affrontare il Familiare del Congressista all'Araba Fenice « ove sia nessun lo sa, che ci sia ognuno lo sa »; all'improvviso ti vedi arrivare una nutrita schiera di persone (è il gruppo dei Famigliari), guidati dal Cicerone di turno, che passa svelta, sollevando nugoli di polvere e scomparendo all'orizzonte. Dove vanno? Resti interdetto, pensi un po'... ma devi farti da parte in fretta, non vuoi che un'altro gruppo, questo diretto ad Ovest, ti schiacci nel suo irruento passaggio. Se poi ti allontani dall'epicentro vai in periferia per riposarti dalle fatiche congressuali, non meravigliarti se li incontrerai il gruppo che, come Messalina, stanco si ma soddisfatto no, rientra da Est, diretto a Sud Sud-Ovest.

Alla fine del Congresso, ringraziamenti, discorsi, applausi e il meritato riposo.

Questa è la vita del Familiare del congressista. Sintetizzata tempo fa da un congressista che mentre partecipava ai « lavori » (così lui li chiamava) del Congresso sonnecchiando in una vellutata poltrona mentre un oratore si pavoneggiava al microfono, come in un film si rivedeva davanti il gruppo dei Famigliari andare e venire, mangiare applaudire e scappare, guardare, ammirare e correre, e non potè trattenersi dal borbottare (ed io lo udii) « cosa non è capace di fare mia moglie pur di non lasciarmi solo per cinque giorni »!

a. m.


Visita dei congressisti alla casa dei liberati del carcere

Ieri un folto gruppo di congressisti si è recato in Via Solferino n. 7 a visitare i locali, sede del Patronato per i Liberati del Carcere.

E' stata una visita interessantissima in quanto i colleghi Congressisti hanno potuto notare l'attrezzatura moderna dei locali che ospitano i numerosi ex detenuti; sale accoglienti, ordinatissime, linde e rilucenti, ogni letto con il suo armadio guardaroba, ampia la sala adibita a refettorio, anche la cucina è curata in ogni particolare.

I congressisti erano accompagnati durante la visita dall'Ing. Zanotti, Presidente dell'Ente morale e dal Segretario avv. Floriano Cioffi.

L'avv. Mauceri, quale segretario generale




del Congresso, ha porto il saluto e il più vivo ringraziamento a nome del Presidente del Congresso Prof. Redenti che il giorno precedente aveva visitato i bei locali. L'avv. Mauceri nel ringraziare e nel porgere l'elogio più fervido alla Presidenza del Comitato per i Liberati del Carcere ha sottolineato come la Casa di Bologna possa giustamente essere considerata un tipo modello e che difficilmente in altre città d'Italia è dato osservare.

Il Prof. Enrico Altavilla, illustre criminologo, che era presente alla visita ha preso la parola elevando un inno ai dirigenti tutti del Comitato per quest'opera di alta redenzione verso tanti derelitti della società umana.

Era anche presente S. E. Michele Buscarino direttore generale degli Affari Civili del Ministero di Grazia e Giustizia che ha avuto parole di alto compiacimento per le realizzazioni finora conseguite ed ha assicurato il suo fattivo interessamento presso il Ministero.

Con parola commossa piena di gratitudine ha risposto l'Ing. Zanotti - Presidente della Società, dopo di che è seguito un vermouth offerto dalla Presidenza della Società stessa.



Il Museo storico dell'Università di Bologna



L'importanza che, senza dubbio alcuno, l'Università di Bologna ha nella storia della cultura e della civiltà richiedeva da tempo che fossero portati alla diretta conoscenza degli studiosi almeno i principali documenti storici della sua plurisecolare esistenza. Anche se, infatti, non è naturalmente possibile assegnare una data precisa alla nascita dello Studio bolognese, è pur certo che esso sorse nella seconda metà del secolo XI. E' stata, pertanto, opera davvero meritoria l'aver allestito in un ampio salone attiguo al Rettorato il « Museo storico dell'Università », nel quale sono esposti i più significativi documenti della storia dello Studio, tratti per la maggior parte dalla serie dell'archivio antico dell'Università in deposito all'Archivio di Stato.

Le prime origini dell'insegnamento a Bologna sono documentate da un gruppo di pergamene del secolo XI, a cominciare dal 1067, nelle quali figurano, anche con sottoscrizioni autografe, i più antichi maestri conosciuti; dei Glossatori e dei postglossatori sono esposti consigli autografi, lettere e documenti vari. La vita degli studenti, particolarmente nei secoli XIII e XIV, risalta attraverso carte giuridiche che ne mostrano i lati più vivaci; e non meno documentata è quella degli insegnanti, dai tempi più antichi al più recenti, che viene in qualche caso rivelata in tutta la sua piena umanità. Alcuni documenti riguardano, poi, l'Accademia e l'Istituto delle scienze, la cui storia è intimamente legata a quella dell'Università.

In altre vetrine sono esposti alcuni dei ricordi delle grandiose feste qui svolte, nel 1883, per celebrare l'ottavo centenario della fondazione dello Studio e che costituiscono — per la piena adesione da parte non solo delle Università e degli Istituti scientifici di tutto il mondo, ma anche di re, imperatori, ecc. — una vera e propria apoteosi.

Il vasto, ricchissimo e importantissimo, materiale — già esposto nel « Museo nazionale dell'ottavo centenario dello Studio di Bologna » — meriterebbe di essere tutto esposto; ma vi si sono opposti fino ad oggi vari ostacoli, che si spera tuttavia di superare in un giorno non lontano. Si tratta, anzitutto, di ben 140 indirizzi di augurio (stesi generalmente su ornatis-

sime pergamene finemente miniate e racchiuse talvolta in eleganti ed artistiche cartelle) inviati, oltre che da varie parti d'Italia, anche dall'Austria-Ungheria, dal Belgio, dal Canada, dalla Danimarca, dalla Francia, dalla Germania, dal Giappone, dalla Grecia, dall'India, dall'Inghilterra, dall'Olanda, dalla Rumania, dalla Russia, dalla Spagna, dagli Stati Uniti d'America, dalla Svezia, dalla Svizzera, dall'Australia.

Di particolare valore sono, poi, 10 pubblicazioni dedicate all'Università di Bologna, stampate a illustrazione della sua storia in occasione dell'ottavo centenario, o relative al medesimo; e ben 287 preziose e rare pubblicazioni varie offerte in dono all'Università in occasione dell'ottavo centenario: alcune di esse non sono possedute da alcuna biblioteca pubblica italiana!

A tale e tanto ricco materiale vanno, infine, aggiunti gli Indirizzi, gli oggetti e

« Ill.mi Signorj et Patronj Osser.mi — Essendo già sett'Annj, che li Dottorj legentj non sono statj augmentatj; et trovandosi in essere, per le vacanze passate, buona somma di denarj; li sottoscrittj Dottorj, humiliss.i servitorj delle SS. VV. Ill.me con ogni affetto le pregano, che per ricognitione delle fatiche loro già fatte, et da doversi fare, si degnino per lor bontà, et cortesia, darli quel Augumento, che più a loro piacerà: che di quanto farano, gli resterano con infinito et perpetuo obbligo: — Delle SS. VV. Ill.me Devotiss.i et humiliss.i Servitorj... (seguono le firme) ».

Fa, potremmo dire, da « pendant » ad essa un'altra commovente lettera inviata, il 23 novembre 1873, da Giovanni Pascoli al Rettore dell'Università per richiesta di un sussidio onde poter continuare gli studi.

E i documenti seguono ai documenti, offrendo al visitatore attento un panora-



L'Ufficio Stampa del Congresso vi saluta.

le pubblicazioni varie fino a tutt'oggi pervenuti all'Università dopo il 1888.

Va, anzitutto, notata, in una vetrina, una Copia in pergamena, della fine del secolo XV, di un famoso Privilegio (« Privilegio Teodosiano »), falsificato probabilmente nel 1257 sulla base di una leggenda scritta verso il 1180, che attribuisce la fondazione dello Studio di Bologna all'imperatore Teodosio II (423). Il Privilegio è apocrifo; ma l'antichità della sua falsificazione sta a provare la indiscutibile reale antichità dello Studio. La nostra copia reca lo stemma della famiglia Bolognini, accanto al quale è la lettera L che potrebbe alludere al celebre giurista Ludovico, il quale scrisse appunto un lungo commentario al Privilegio. Ma — a quanto sembra — sia la lettera sia lo stemma sono sovrapposti ad un altro, che probabilmente era quello del Bentivoglio, signori della città sino al 1506.

In un'altra vetrina attira l'attenzione la Supplica inviata nel 1599 da alcuni lettori di medicina dello Studio (fra i quali Ulisse Aldrovandi e Gaspare Tagliacozzi) agli Anziani e al Senato per ottenere un aumento di salario. Eccone il testo:

ma vario e pur sempre attraente della secolare vita svoltasi qui, all'ombra delle Due Torri. Alcuni ve ne sono, anche, che riguardano naturalmente Giosue Carducci: una lettera di ringraziamento al Prorettore dell'Università per la nomina a professore (19 ottobre 1860); il Decreto di sospensione dall'insegnamento per due mesi per aver partecipato con altri professori alla commemorazione della Repubblica Romana (19 ottobre 1868); una lettera di ringraziamento al Rettore dell'Università (10 luglio 1887); una feroce lettera di critica su Alfredo Cesareo inviata al Rettore dell'Università (21 settembre 1898), ecc.

Seguono parecchi autografi e alcune lettere e messaggi di A. Fogazzaro, G. Verdi, Umberto I, Federico III di Germania, Pio XII, Benedetto Croce, ecc., che costituiscono un materiale davvero prezioso per la storia dello Studio bolognese.

Vanno pure notati 4 « Rotuli » esposti nelle vetrine alle spalle di chi entra. I « Rotuli » (ossia « ruote » o « albi » di notizie e di nomi) sono gli Elenchi di

quelle persone che dai Riformatori dello Studio, con approvazione degli Anziani, dei XVI Riformatori, del Legato, del Senato o di altra autorità secondo i tempi, erano chiamate anno per anno a leggere pubblicamente nello Studio di Bologna. Non è facile stabilire quando sia cominciato l'uso della formazione e della pubblicazione di essi: il più antico pervenuto è del 1384-85; l'ultimo è del 1799-1800. In numero di oltre 700, sono conservati quasi tutti nell'Archivio di Stato; alcuni, nell'Archivio arcivescovile; uno soltanto è nella Biblioteca Universitaria di Bologna.

Ognuna delle tre Università (le due giuridiche — dei civilisti e canonisti — e quella degli artisti) aveva in Bologna il suo proprio Rotulo; ma ben presto le due Università giuridiche ne fecero uno solo e così i Rotuli si ridussero a due: uno per i Legisti, l'altro per gli Artisti.

Il Rotulo componevasi, per ogni Università di due parti principali: la prima di informazioni o ordinamenti o provvedimenti di carattere generale in rapporto con gli Statuti delle Università e del Comune; la seconda, che costituiva il vero e proprio Rotulo, conteneva l'elenco dei professori « rotulati », con le rispettive materie, l'orario ed altre eventuali indicazioni attinenti all'insegnamento di esse materie.

I Rotuli venivano compilati all'inizio dell'anno scolastico e affissi al pubblico nella « statio » degli scolari delle rispettive Università per non meno di quindici giorni; poi venivano ritirati e depositati nella Camera degli Atti (l'Archivio del Comune). Dapprima molto semplici, vennero in seguito scritti e disposti con molta cura, quasi sempre su pergamena, in un ampio foglio (delle dimensioni di circa cm. 80 x 65), adornato spesso di miniature, con in testa S. Petronio e gli stemmi del Papa, dell'arcivescovo di Bologna, della città, del Legato, ecc.

In una sala attigua, infine, sono esposti dieci grandi modelli di navi donati nei secoli scorsi alla « Camera di geografia nautica » aggiunta nel 1724 all'Istituto delle scienze fondato pochi anni prima dal generale Luigi Ferdinando Marsili. Custoditi per molti anni nell'Osservatorio astronomico, passarono nel 1846 al Museo civico (dove non furono mai esposti), donde, infine, nel 1935, pervennero all'Università.

Danneggiati più o meno gravemente durante la guerra 1939-45, sono stati restaurati, con perizia encomiabile, da Amedeo Rizzi, bravo artigiano bolognese specializzato in materia nautica. La collezione è considerata unanimemente la più importante del genere in Italia, dopo quella di Venezia, ed una fra le più pregevoli del mondo.

FERDINANDO RODRIGUEZ

A margine del Congresso

[Impressioni di un Congressista]

Euforia! Euforia! Il IV Congresso Nazionale Forense si è inaugurato ed è proseguito nei suoi lavori all'insegna della più fraterna cordialità.

Bologna ha accolto sabato mattina i Congressisti convenuti da ogni parte d'Italia col tepore di un buon sole settembrino che addolciva, illuminandoli di grazia leggiadra, i severi contorni dei suoi antichi sontuosi palazzi e la preziosa armonia dei suoi portici, nella fantastica rincorsa delle brune arcate, e il sinuoso snodarsi delle piccole amabili strade del vecchio centro cittadino.

Subito, appena raccolti nella sala del Teatro Comunale, i Congressisti hanno sentito alitare tutto intorno una atmosfera di calorosa simpatia e di schietta cordialità che armonizzava con i contorni pur severi, ma tanto festosi della magnifica sala del Biberna.

E questa cordialità ebbe immediato riscontro in tutte le parole, che illustri convenuti, rappresentanti eccelsi del Governo, della Magistratura, del Municipio, dell'Università, dell'Avvocatura, espressero, non solo con elevata sintesi di pensiero e scultorea precisione di forma, ma, quel che più importa, con evidente esultanza per la imponente riuscita del Congresso e per la intima gioia di sentirsi tutti uniti in un concorde sentimento di simpatia e di fraternità, tutti figli di quella Alma Mater Studiorum che da gli austeri edifici della grande Università, custode delle tradizioni dell'antico Studio, ancora chiama con voce augusta, da ogni parte del mondo i suoi figli prediletti: gli Studiosi del Diritto.

Così, in un fervore di esultanza, il Congresso ha iniziato i suoi primi lavori, cui hanno fatto riscontro, nella serata di sabato, le sfarzose accoglienze del ricevimento che — Preside l'avvocato Roberto Vighi — la Provincia di Bologna ha riservato ai Congressisti nelle magnifiche sale del Palazzo Malvezzi, Palazzo fra i più mirabili ed illustri della città che, per la solerzia e lo zelo di buon amministratore di un compianto collega nostro (l'avv. Umberto Turchi) è diventato Sede della Provincia di Bologna.

Domenica: giorno di festa! e fu davvero festa grande per tutti, poiché i Congressisti poterono scegliere a loro piacimento, o un'intera giornata fra gli antichi monumenti e i preziosi mosaici di Ravenna si bella a specchio dell'adriaco mare, o una fantastica scorribanda dalle bellezze della Ferrara Estense, alla Badia di Pomposa e ai miracoli della dissepolta civiltà di « Spina ».

Il risultato di queste due gite è stato, più che magnifico, osannante, sì che, quando a tarda sera i Congres-

sisti si ritrovarono di ritorno a Bologna, nel comunicarsi a vicenda le impressioni della giornata ravennate o della giornata ferrarese, ebbero tutti il rimpianto di non aver potuto possedere il dono dell'ubiquità, che avrebbe loro consentito, nella medesima giornata, il godimento e dell'una visita e dell'altra. Visite che furono confortate e abbellite dalle più che cordiali accoglienze allestite, in Ravenna nella sala del « Consiglio Comunale » per l'ospitalità del Sindaco Dott. Cicognani dell'Avv. Ricci Presidente di quell'Ordine e, in Ferrara nella Palazzina Marfisa per la fraterna ospitalità dell'illustre Collega Cavallari, Presidente dell'Ordine Ferrarese.

A ciò si aggiungano le illustrazioni di carattere assolutamente superiore tanto dal lato culturale, quanto perche ispirati dal caldo palpito di umanità fornite a Ravenna dal Prof. Albieto Benini e, a Ferrara, dal Prof. Altieri intorno ai monumenti dell'una e dell'altra città.

Dopo questa giornata di ristoro i lavori hanno ripreso e sono proseguiti con gran lena nuovamente allietati nella serata di lunedì dal magnifico concerto al Teatro Comunale dell'orchestra bolognese diretta dal Maestro Carlo Felice Cillario e con la parteci-



Le infaticabili signorine dell'Ufficio di Segreteria in un momento di calma.

pazione della pianista Victoria Milicescu, accolto con il più vivo compiacimento e unanime ammirazione dai Congressisti.

I lavori sono poi continuati a ritmo accelerato e l'animazione nelle aule dell'antica gloriosa Università si è fatta sempre più intensa.

Martedì, è stata la volta di uno splendido ricevimento offerto dal Consiglio dell'Ordine di Bologna nelle magnifiche sale del Palazzo di Giustizia. Niente discorsi di prammatica, ma una effusa cordialità di incontri e incondizionata ammirazione per la bella residenza dell'Ordine, per la magnificenza del Palazzo di Giustizia

(l'antico storico Palazzo Baciocchi) che recentemente il Comune di Bologna ha restaurato e abellito in modo egregio. Le Signore gentili, mentre i Congressisti erano intenti ai loro lavori, hanno intanto potuto anche ammirare le bellezze degli austeri palazzi di Bologna e delle ville sontuose del Contado sotto la guida solerte e illuminata dell'ottimo Umberto Beseghi, e si sono poi apprestate a fare più lieta e sfolgorante la serata conclusiva delle manifestazioni mondane connesse al Congresso che ha avuto luogo giovedì sera nella grande sala del Palazzo del Podestà.

RENZO GIACOMELLI

Giustizia d'altri tempi

Judicium occultum Westphalicum

I famigerati Tribunali dell'Inquisizione ebbero il loro prototipo in un Tribunale Segreto che fu stabilito in Westfalia dall'imperatore Carlo Magno col beneplacito di Papa Leone III al fine di costringere i Sassoni pagani a convertirsi al Cristianesimo. Le notizie riferite da antichi scrittori e storici intorno alle origini di questo Tribunale Segreto sono, in verità, alquanto vaghe e non sempre tra loro concordi. Ecco quanto si trova scritto intorno alla sua costituzione nel tomo III dell'Opera Scriptorum Brunswic:

« Ut fertur, misit rex (Carol M.) legatum Romam ad Leonem papam, pro concilio habendo de rebellibus istis (Saxonibus), quos nulla poterat diligentia ex toto compescere aut exterminare. Ast sanctus vir, audita legatione, nihil prorsus respondit; sed surgens ad hortolum ivit, et zizania cum tribulis colligans, supra patibulum quod de virgulis fecerat, suspendit. Rediens autem legatus haec Carolo nuntiavit, qui mox jus vetitum instituit, quod usque in praesens "veniae" vel "venimiae" vocantur ».

Si vera sunt exposita, non si può certo dire che il parere espresso per simboli da Papa Leone III al legato dell'imperatore potesse presentare difficoltà d'interpretazione anche all'intelligenza più limitata ed ottusa!

Secondo gli autori e gli storici che hanno scritto sull'argomento, una superstizione crudele, sostenuta da una politica barbara, autorizzò per lungo tempo i giudizi clandestini di codesto mostruoso tribunale, il quale, volta a volta, lo si trova denominato « Judicium occultum Westphalicum », « Venium », o, in tedesco « Wehem Gericht ».

Taluni fanno derivare la denominazione di *Venium* dal latino « vae mihi », altri dalla voce Sassone *vehmen*, che avrebbe significato di proscrivere, bandire, condannare.

Il terrore che codesto Tribunale incuteva accresceva a dismisura il numero dei delatori, degli aguzzini, delle spie, fomentava odi e vendette, aboliva la libertà dei cittadini, ch'erano praticamente alla mercé d'un'autorità tenebrosa, la quale colpiva coi suoi spietati verdetti quanti, a ragione o per oscuri disegni, venivano incriminati.

L'autorità occulta ed inclemente del *Venium* incombeva come una minaccia perenne, ineluttabile, su tutti gli ordini dello Stato. Gli elettori, i principi e gli stessi vescovi ne erano sottoposti e non potevano esserne esentati che dall'imperatore o dal Papa.

Solo con l'andare del tempo, gli ecclesiastici e le donne furono affrancati dalla sua giurisdizione.

Per avere un'idea di questo temibile Tribunale basta porre attenzione a quanto ne dice Enea Silvio Piccolomini (Pio II), parlando di coloro che lo componevano al suo tempo.

Egli dice ch'essi hanno « *secretos ritus et arcana quaedam instituta, quibus malefactorum judicent, et nondum repertus est qui vel pretio vel metu revelaverit; ipsorum quoque scabinorum major pars occulta est, qui per provincias discurrentes, criminosos notant, et inferentes judicio accusant, probantque ut eis mos est. Damnati libro inscribuntur, et junioribus scabinis committitur executio* ».

In onta alle più elementari formalità giudiziarie, sovente l'accusato veniva condannato

senza essere stato citato a comparire in giudizio, senza essere stato sentito, senza che gli fosse stato in alcun modo contestato il crimine ascrittogli. Un uomo poteva essere « legalmente » impiccato senza che ne conoscesse il motivo, senza sapere chi fossero gli autori della condanna né gli esecutori della pena.

Protetto dagli Imperatori, ai quali tornava utile poter impunemente eliminare quanti dessero loro ombra, o avessero comunque la sventura di cadere in disgrazia, codesto aberrante strumento di iniquità, imperversò come una maledizione diabolica.

L'imperatore Sigismondo presiedette una volta il *Venium* che, per l'occasione, fu cresciuto di ben mille scabini.

Carlo IV seppe trarne grande partito, e i carnefici del Tribunale segreto avrebbero impedito la deposizione dell'escrabilo Venceslao il Beone e Infingardo, se questo non li avesse indisposti irrimediabilmente, divulgando i loro segreti. La superstizione non serve i tiranni che quando essi consentano ad esserle fedeli.

Codesto detestabile strumento di cieca nefandezza, contrario alla ragione e ad ogni fondamentale principio di umana giustizia, riuscì cionondimeno ad esercitare il suo potere malefico nel corso di più secoli. Riformato a più riprese da alcuni imperatori non del tutto insensibili agli orrori che venivano perpetrati in loro nome, fu, finalmente, radicalmente soppresso dall'Imperatore Massimiliano I, nel 1512.

Da tale data fatidica lo si chiamò « Tribunale proibito di Westfalia » e più non ne rimane nell'impero che l'infausto ricordo.

Dott. NICOLA MURA

Collaborano alla preparazione e stesura di questo supplemento oltre agli Avvocati Giovanni Bianco Mengotti e Manfredi Michelini, i colleghi: Francesco Berti Arnoaldi, Angelo Bonsignori, Oscar Clausi-Schettini, Renzo Giacomelli, Paolo Gozzi, Giuseppe Lopes, Bruno Manaresi, Achille Melchionda, Giovanni Santini, Silvano Sereni.

Direttore responsabile:
Avv. **MANFREDO MICHELINI**

Direzione e Amministrazione:
Sede del Consiglio dell'Ordine - Palazzo di Giustizia - Bologna

Autorizzazione del Tribunale di Bologna
n. 2563 del 24-7-1956

*I fotoservizi
del Bollettino
sono effettuati da*

SMALTOFOTO

F.lli INGOGLIA

BOLOGNA

Via C. Battisti 12 - Telef. 37-657

*La "cartella del congressista", il
porta - tessera e le altre confezioni
in plastica sono state curate e
fornite dalla*

DITTA MA.PLA.

di Bologna - via Posterla 4 - Tel. 39.204

**la JANDI SAPI
EDITORI**

oltre alle già affermate pubblicazioni
presenta il nuovo

Codice del Lavoro



Agenzia di Bologna - Via Francesco Acri N. 7 - Tel. 22.460

emiliana macchine

bologna - via g. marconi 26 - tel. 31.007

concessionaria per l'emilia e romagna del

RONEO

duplicatori ad inchiostrazione completamente
automatica e macchine per indirizzi - accessori

EDIZIONI JOVENE

CASA FONDATA NEL 1854 - NAPOLI - MEZZOCANNONE 109

RECENTISSIME

ANTONIONI FILIPPO

La falsa testimonianza nella teoria generale del falso.
In 8°, pp. 168, L. 1000.

ABBAMONTE GIUSEPPE

Il processo costituzionale italiano. I. Il sindacato incidentale.
In 8°, pp. 290, L. 1800.

ANDRIOLI VIRGILIO

Commento al codice di procedura civile, Vol. I. Disposizioni generali.
Terza edizione riveduta. Ristampa con appendice.
In 8°, pp. 425, rilegato L. 3500.

ANDRIOLI VIRGILIO

Commento al codice di procedura civile. Vol. III. Il processo di esecuzione. Terza edizione riveduta.
In 8°, pp. 400, rilegato L. 3500.

CAPALDI GIOVANNI

Il rapporto di lavoro e i mezzi di difesa giudiziale e sindacale.
Manuale pratico. In 16°, pp. 260, L. 1200.

CUOMO GIUSEPPE

Unità e omogeneità nel governo parlamentare.
In 8°, pp. 240, L. 1200.

GENTILE FRANCESCO SILVIO

Il possesso nel diritto civile italiano.
In 8°, pp. 470, L. 2500.

MONTESANO LUIGI

La condanna nel processo civile anche tra privati e pubblica amministrazione. In 8°, pp. 230, L. 1500.

LEONE GIOVANNI

Lineamenti di diritto processuale penale. IV edizione rielaborata sulla legge 18 giugno 1955.
In 8°, pp. 682, L. 4200.

QUAGLIARIELLO GAETANO

Sulla responsabilità da illecito nel vigente codice civile.
In 8°, pp. 135, L. 900.

TRAVERSO GIAN GIACOMO

Codice di procedura civile coordinato e annotato articolo per articolo con la più recente giurisprudenza. Terza edizione aggiornata al 31 dicembre 1956. Rilegato in plastica e oro.
In 16°, pp. 700, L. 2.500.

IL NUOVO CODICE CIVILE COMMENTATO

Libro V, *Del lavoro.* A cura di D. DE LUCA TAMAIO, M. DE SIMONE, A. FIORENTINO, G. MINEVINI, G. D. PISAPIA.
In 16°, pp. IV-700, L. 3800.

A richiesta s'invia gratis catalogo

La Casa Editrice

Dott. FRANCESCO VALLARDI

annuncia che è imminente la
pubblicazione del I volume dell'

ENCICLOPEDIA FORENSE

diretta da: **GAETANO AZZARITI**

ERNESTO BATTAGLINI

FRANCESCO SANTORO PASSARELLI

L'opera conterà di **6** volumi e sarà
tutta pubblicata in circa due anni

**Prenotazioni presso lo stand della Casa alla speciale
rata di L. 1.000 mensili.**